SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 40/L

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2003.

Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2003-2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 24 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 2001, che ha approvato il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 2000-2002;

Considerato che occorre adottare un nuovo contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2005;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza generale del 6 dicembre 2002;

Visto il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi reso nella seduta del 21 gennaio 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2003;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2005.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 127

ALLEGATO

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

Visto l'art. 3 della convenzione tra lo Stato e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, di seguito denominata «convenzione», che rinvia per l'integrazione di essa ad un contratto di servizio di durata triennale e ne individua l'oggetto;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici conseguiti dal citato art. 3 della convenzione;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122;

Visto il messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere in data 23 luglio 2002;

Accertato che la scadenza del contratto di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001 è fissata al 31 dicembre 2002;

Ritenuta, pertanto, la necessità di stipulare un nuovo contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato «Ministero», in persona del segretario generale pref. Vittorio Stelo, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., di seguito denominata «RAI», con sede in Roma, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione prof. Antonio Baldassarre, all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI, si conviene e si stipula quanto appresso.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Missione del servizio pubblico radiotelevisivo

1. Il presente contratto di servizio stabilisce per il triennio 2003-2005 i diritti e gli obblighi della RAI, nel rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla Costituzione, delle norme di legge e di regolamento in materia di radiodiffusione e di telecomunicazioni, del diritto comunitario, degli accordi internazionali, delle norme tecniche vigenti e della convenzione, in conformità con gli indirizzi impartiti dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il contratto ha ad oggetto l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale, i contenuti editoriali, i servizi tecnologici per la produzione e per la trasmissione del segnale, la gestione economico-finanziaria e i sistemi di controllo e di monitoraggio; individua, altresì, i criteri di determinazione del finanziamento da canone valevoli per la durata del triennio.

3. Le parti, di comune accordo, riconoscono quali compiti prioritari del servizio pubblico radiotelevisivo: garantire la libertà, il pluralismo, l'obiettività, la completezza, l'imparzialità e la correttezza dell'informazione; favorire la crescita civile ed il progresso sociale; promuovere la cultura, l'istruzione e la lingua italiana; salvaguardare l'identità nazionale e locale; garantire servizi di utilità sociale; estendere alla collettività i vantaggi delle nuove tecnologie trasmissive; assicurare, inoltre, una programmazione equilibrata e varia in grado di mantenere il livello di ascolto idoneo per l'adempimento delle funzioni e garantire il raggiungimento della qualità dell'offerta nell'insieme dei generi della programmazione.

4. Per l'assolvimento di tali compiti la RAI si impegna, con le modalità e le condizioni stabilite nel presente contratto, a:

offrire un'ampia gamma di programmi televisivi, radiofonici e multimediali, diretti alla totalità degli utenti, riservando, in tutte le fasce orarie anche di maggiore ascolto, un adeguato e proporzionato numero di ore di trasmissione all'informazione, educazione, formazione, promozione culturale;

promuovere le capacità produttive, imprenditoriali, creative e culturali nazionali, regionali e locali, favorendo lo sviluppo dell'industria nazionale audiovisiva e contribuendo alla crescita del sistema produttivo europeo;

favorire l'accesso alla programmazione fondato sul principio della pari opportunità, nel più rigoroso rispetto della dignità e della centralità della persona nonché delle culture delle diversità;

dedicare ai minori trasmissioni che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva, realizzando, comunque, nella generale programmazione ed in relazione all'orario di trasmissione, un rigoroso controllo a loro tutela;

favorire la ricezione dell'offerta televisiva, radiofonica e multimediale dei disabili sensoriali;

assicurare la diffusione di programmi televisivi e radiofonici speciali per l'estero al fine di favorire la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e per garantire un adeguato livello di informazione delle comunità italiane all'estero;

rispettare le norme di legge e di regolamento riguardanti la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la società;

valorizzare le culture locali e l'informazione regionale anche attraverso il potenziamento delle strutture periferiche dei centri di produzione, qualora ciò sia ritenuto necessario da parte della RAI;

dedicare una specifica programmazione alle minoranze linguistiche;

effettuare servizi speciali per la diffusione di informazioni riguardanti le condizioni del traffico e della viabilità;

assicurare la qualità del segnale televisivo e radiofonico e la massima copertura del territorio;

garantire la conservazione e la valorizzazione degli archivi storici dei programmi;

sperimentare tecnologie innovative anche al fine di promuovere lo sviluppo industriale del Paese nonché l'introduzione delle nuove tecnologie trasmissive, accelerando ed agevolando la conversione alla trasmissione in tecnica digitale terrestre;

improntare la gestione economico-finanziaria a criteri di efficienza e di economicità al fine di garantire una adeguata redditività del capitale che consenta il progressivo avvicinamento ai parametri economico-finanziari di mercato;

predisporre un sistema di contabilità separata allo scopo di distinguere i costi delle attività del servizio pubblico radiotelevisivo, quelli delle prestazioni a corrispettivo stipulate con altre amministrazioni e quelli delle attività previste dall'art. 5 della convenzione, con modalità che consentano di verificare che le risorse di derivazione pubblica siano destinate unicamente all'attività di servizio pubblico;

individuare un sistema di conoscenza del mercato, di valutazione della qualità della programmazione, di monitoraggio del rapporto tra domanda e offerta, per l'elaborazione e la comunicazione dei risultati di certificazione della qualità con particolare attenzione ai metodi di analisi ed ai criteri di verifica.

Art. 2.

La qualità dell'offerta

1. La RAI si impegna ad assicurare, nell'arco di tutta la programmazione radiofonica e televisiva, a prescindere dal genere e dalla fascia oraria, una diffusa qualità dell'offerta. In particolare, la RAI si obbliga a:

rispettare e soddisfare le esigenze degli utenti tenendo conto dei diversi orientamenti, opinioni e gusti;

osservare i principi di pluralismo, imparzialità, completezza e obiettività;

promuovere la cultura e sviluppare il senso critico dei telespettatori;

ispirarsi nella programmazione ai valori della società civile e democratica, offrendo una programmazione interessante, efficace e di buon gusto;

assicurare sempre il buon uso della lingua italiana e la correttezza dei comportamenti, evitando scene o espressioni volgari o di cattivo gusto;

aggiornare la programmazione tenendo conto dell'evoluzione e dell'innovazione delle tecniche di trasmissione e dei nuovi contenuti radiotelevisivi;

valorizzare l'informazione di carattere regionale.

2. La RAI riconosce, quale fine strategico della missione di servizio pubblico, la qualità dell'offerta radiotelevisiva e si impegna affinché tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a più ampia diffusione.

3. Al fine del controllo della qualità dell'offerta, la RAI si impegna ad avviare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, un sistema di verifica interna che, avvalendosi di appositi indicatori e specifici parametri di valutazione basati sui criteri di cui al comma 1, accerti il grado di raggiungimento della qualità dell'offerta televisiva e radiofonica. La RAI si impegna, altresì, ad effettuare controlli e verifiche su un campione rappresentativo dell'utenza per analizzare la percezione del telespettatore rispetto alla qualità della propria programmazione.

4. La RAI, attraverso un apposito centro di ascolto provvede a recepire le opinioni del pubblico sulla propria programmazione ai fini delle opportune valutazioni sull'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo. Tale servizio viene adeguatamente pubblicizzato dalla RAI.

5. Per verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni una commissione composta da quattro membri di cui due designati dalla RAI e due designati dal Consiglio nazionale degli utenti tra personalità di notoria indipendenza di giudizio e di indiscussa professionalità. Ai lavori della commissione partecipa un rappresentante del Ministero. La commissione nell'espletamento dei suoi compiti prenderà in considerazione anche i risultati delle verifiche di cui ai commi 3 e 4, che dovranno essere ad essa comunicati a cura della RAI.

CAPO II

L'OFFERTA RADIOTELEVISIVA: I GENERI

Art. 3.

L'offerta televisiva

1. La RAI si impegna, per quanto riguarda i canali televisivi a diffusione terrestre, a garantire un'offerta che, dovendo nel suo insieme rispondere ai criteri di completezza, imparzialità, obiettività, qualità e pluralismo che connotano il servizio pubblico, tenga prioritariamente conto dei seguenti generi:

a) informazione d'attualità: notiziari con programmazione sistematica o straordinaria; trasmissioni che documentano manifestazioni e avvenimenti di attualità a carattere periodico o straordinario; pagine di teletext; informazione regionale;

b) approfondimenti ed informazione a tema: supplementi informativi alle edizioni dei notiziari a cura delle testate giornalistiche; inchieste e dibattiti di approfondimento solitamente legate a tematiche sociali, politiche, territoriali e di costume; trasmissioni di approfondimento a complemento della programmazione di film o fiction; trasmissioni documentative di usi, costumi e tradizioni della società; trasmissioni retrospettive sulle vicende e la vita di personaggi celebri con intento documentaristico sulla realtà dell'epoca; rubriche di approfondimento su tematiche a carattere religioso;

c) trasmissioni a carattere istituzionale: trasmissioni periodiche e straordinarie dedicate all'informazione sull'attività degli organi istituzionali sovranazionali, nazionali, regionali e locali; dibattiti parlamentari e dichiarazioni di alte cariche dello Stato e delle regioni; trasmissioni e spazi autogestiti dedicati a partiti e movimenti politici, liste referendarie e sindacati di livello nazionale e regionale;

d) trasmissioni dedicate a tematiche ed eventi di carattere sociale e di pubblica utilità: trasmissioni e programmi contenitori che trattano tematiche di interesse generale con particolare riguardo ai bisogni della collettività e delle fasce di persone con bisogni particolari; trasmissioni e spazi televisivi assegnati ad associazioni e movimenti della società civile per la promozione delle loro attività; trasmissioni per l'informazione dei consumatori; celebrazioni liturgiche; comunicati che offrono servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale (previsioni metereologiche, bollettini sulla viabilità, ecc.);

e) trasmissioni dedicate a bambini e ragazzi: cartoni e programmi di animazione, compresi quelli con finalità formativa; giochi; programmi di informazione specifici; programmi contenitori che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva e che contribuiscano a diffondere la prevenzione dall'uso di sostanze stupefacenti ovvero dannose per la salute, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico e morale;

f) trasmissioni a carattere formativo, educativo, culturale ed etico: trasmissioni divulgative, di aggiornamento e di approfondimento di importanza nazionale, regionale e locale dedicate a tematiche culturali (di carattere storico, artistico, filosofico, letterario, filatelico, ecc.) anche con contributi filmati, interviste e dibattiti; trasmissioni didattiche, formative ed etiche tra cui quelle dedicate alla diffusione della conoscenza dei danni prodotti dall'uso delle sostanze stupefacenti e, comunque, dannose per la salute; trasmissioni dedicate ad eventi relativi ad arti figurative, letteratura, rappresentazioni teatrali, musicali, liriche, cinematografiche e di danza;

g) trasmissioni dedicate a tematiche scientifiche e ambientali: trasmissioni a contenuto prevalentemente scientifico e ambientale con eventuali parti espositive, contributi filmati, interviste e dibattiti;

h) trasmissioni dedicate a tematiche ed eventi di carattere sportivo: trasmissioni di informazione sportiva; contenitori di avvenimenti sportivi in diretta o registrati riguardanti sia gli eventi di principale richiamo sia le discipline cosiddette «minori»; trasmissioni incentrate su avvenimenti di carattere sportivo;

i) film di particolare livello artistico: film d'indiscusso valore artistico compresi quelli sperimentali o cortometraggi;

j) film e fiction di produzione europea: prodotti cinematografici (film e film di animazione) e di fiction (tv movie, serie, miniserie, serial, ecc.) di produzione italiana od europea.

2. La RAI si impegna a destinare non meno del 65 per cento della propria programmazione annuale televisiva compresa nella fascia oraria tra le ore 6 e le ore 24 e non meno dell'80 per cento per la terza rete, ai programmi indicati al comma 1, nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *j)*. La programmazione deve essere distribuita sulle tre reti, in modo equilibrato, in tutti i periodi dell'anno ed anche negli orari di maggiore ascolto e di «prime time».

3. La RAI è tenuta a trasmettere al Ministero per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa relativa alla programmazione di ciascuna rete televisiva terrestre, con l'indicazione dei programmi trasmessi e della loro collocazione oraria raggruppati secondo i generi indicati al comma 1, delle ore trasmesse e della percentuale rispetto alla programmazione nella fascia oraria compresa dalle ore 6 alle ore 24 considerata sia in riferimento ai singoli generi che al loro insieme, del dato della diffusione media giornaliera relativo ad ogni genere.

Art. 4.

L'offerta radiofonica

1. La RAI si impegna, per quanto riguarda i tre canali radiofonici nazionali, a:

garantire un'offerta diversificata che realizzi la missione formativa, informativa, culturale, etica e di intrattenimento del servizio pubblico, rispettando in tutta la programmazione i criteri di qualità dell'offerta indicati all'art. 2;

ampliare il contenuto dell'offerta, anche sperimentando nuovi format in relazione alle esigenze manifestate dall'utenza;

sviluppare progetti mirati nell'ambito della multimedialità.

2. La RAI potrà utilizzare per la distribuzione della programmazione radiofonica anche le reti via cavo e i canali satellitari, previa autorizzazione del Ministero.

3. La programmazione radiofonica della RAI dovrà garantire i seguenti generi:

a) notiziari: giornali radio, anche sportivi o tematici, di formato, stile e contenuto diversificato secondo il canale;

b) informazione: programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage; dibattiti e fili diretti, anche in formato di flusso; radiocronache, programmi e rubriche dedicati alle varie discipline sportive;

c) cultura: programmi di attualità scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; fiction radiofonica; teatro (riprese o prodotto in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio;

d) società: programmi, rubriche e talk show su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei giovani o realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita comunitaria e del territorio, e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese;

e) musica: tutti i generi e sottogeneri di musica colta, di musica sinfonica e di musica leggera; programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo o differite di eventi musicali; programmi di attualità sul mondo della musica nazionale e popolare;

f) intrattenimento e divulgazione: programmi di intrattenimento qualificato, con giochi per gli ascoltatori; varietà, one-man-show, commedia, satira, sketch, anche realizzati al fine di rappresentare e divulgare criticamente l'evoluzione civile del Paese;

g) servizio: rubriche e servizi sull'attività degli organi istituzionali; programmi, rubriche e radiocronache di tema religioso; rubriche tematiche di particolare interesse sociale (lavoro, salute, previdenza) o rivolte a particolari target (minori, anziani, disabili, ecc.); programmazione per non vedenti;

h) pubblica utilità: notiziari e servizi sulla viabilità, la sicurezza stradale e le condizioni meteo, specialmente dedicati all'utenza mobile; bollettino del mare, della neve; messaggi di emergenza e di protezione civile; segnale orario.

4. La RAI è tenuta a trasmettere al Ministero per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa circa il numero delle ore trasmesse, con l'indicazione percentuale, rispetto al totale, per ciascuno dei generi di cui al comma 3, nonché, con il medesimo dettaglio, il dato della diffusione media giornaliera.

CAPO III

L'OFFERTA: PROFILI SPECIFICI

Art. 5.

Programmazione Televideo

1. La RAI si impegna ad incrementare ed aggiornare il servizio Televideo per la trasmissione di dati relativi a: informazione, cultura, spettacolo, sport, economia, informazioni di servizio, sottotitoli per non udenti e per comunità straniere e, sulla rete regionalizzata, anche relativi a servizi regionali o locali.

2. La RAI, nel quadro degli indirizzi della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativi alle trasmissioni dell'accesso al servizio pubblico, assicurerà nei servizi di Televideo una particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato sulla base del regolamento approvato dalla predetta commissione parlamentare nella seduta del 29 aprile 1999.

3. La RAI dedicherà appositi spazi a informazioni dirette all'uso consapevole della televisione da parte dei minori, segnalando, altresì, sulle pagine di testo dedicate ai programmi televisivi, i programmi consigliati alla visione dei bambini e dei ragazzi.

4. Gli eventuali spazi pubblicati a pagamento nei servizi di Televideo devono essere evidenziati come tali.

Art. 6.

Programmazione televisiva per i minori

1. Al fine di garantire la tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, nelle fasce orarie di trasmissione non specificamente dedicate ai bambini e ai ragazzi ma a una visione familiare, comprese tra le ore 7 e le ore 22,30, la RAI realizzerà programmi riguardanti tutti i generi televisivi i cui contenuti rispondano a criteri di responsabilità e rispetto della dignità dei minori, evitando pertanto la messa in onda di programmi, anche d'informazione, e film contenenti scene di violenza gratuita o episodi che possano creare in loro angoscia, terrore o turbamento. La RAI si impegna altresì ad un controllo qualitativo e preventivo sul contenuto, i tempi e le modalità di trasmissione dei messaggi pubblicitari, che contraddistinguerà sempre mediante l'inserimento di marchi visivi e sonori.

Nelle stesse fasce orarie la RAI è tenuta a realizzare una quota di programmazione annuale per bambini e ragazzi, che dovrà essere pari almeno al 10 per cento, ed a realizzare programmi che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva, anche in considerazione degli indirizzi degli organi istituzionalmente preposti in materia di tutela dei minori e del vigente codice di autoregolamentazione relativo al rapporto tra TV e minori sottoscritto dalla concessionaria.

I programmi saranno di intrattenimento e di formazione per l'età infantile e per i ragazzi, su tematiche quali l'educazione civica, il rispetto per le norme ambientali e la natura, le forme divulgative di studio della storia, delle scienze e delle lingue straniere, le attività sportive, l'educazione sessuale, la conoscenza delle diversità etniche, culturali e religiose.

Immediatamente prima, durante e immediatamente dopo le trasmissioni espressamente dedicate all'infanzia e all'adolescenza, la RAI eviterà di trasmettere promo e trailer in contrasto con i principi descritti e telepromozioni curate da conduttori dei medesimi programmi.

2. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, la RAI si avvarrà dell'ausilio di commissioni, costituite dalle parti congiuntamente, di esperti particolarmente qualificati proposti in maggioranza dal Consiglio nazionale degli utenti. Tali organismi avranno anche il compito di esprimere pareri sulla qualità delle trasmissioni di cui al comma 1 nel rispetto degli indirizzi proposti dagli organi competenti in materia di tutela dei minori, nonché del codice di autoregolamentazione relativo al rapporto tra televisione e minori. La RAI comunicherà inoltre alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella relazione bimestrale di cui all'art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, le linee di programmazione per i minori che intende realizzare nonché le iniziative adottate.

Art. 7.

Programmazione sociale e programmazione dedicata alle persone con disabilità

1. La RAI si impegna a promuovere e valorizzare, nell'offerta di programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, la comunicazione sociale e la conseguente rappresentazione delle pluralità della realtà sociale, con particolare attenzione alle persone, gruppi e comunità con bisogni speciali negli ambiti specifici legati ad ambiente, salute, qualità della vita, consumatori, diritti e doveri civici, sport sociale, disabilitá, nuove emergenze e mondo del lavoro, immigrazione, integrazione e multiculturalismo, pari opportunità, anziani. La RAI si impegna altresí a definire e realizzare attività e iniziative specifiche volte a sviluppare l'attenzione e la sensibilizzazione del pubblico in merito alle suddette tematiche, anche attraverso la definizione di nuovi linguaggi mediali efficaci in termini di ascolto.

2. La RAI si impegna a collaborare, con le istituzioni preposte, alla ideazione, realizzazione e diffusione di programmi specifici diretti al contrasto e alla prevenzione della pedofilia, della violenza sui minori e alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla conoscenza delle conseguenze prodotte dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonché al costo sociale che tali fenomeni comportano per la collettività.

3. La RAI, nel ribadire il proprio impegno di produzione e di programmazione nell'ambito e nel rigoroso rispetto delle normative antidiscriminatorie del Trattato di Amsterdam e delle risoluzioni del Forum europeo delle persone disabili di Madrid, dedica particolare attenzione alla promozione culturale per l'integrazione delle persone disabili e il superamento dell'handicap anche attraverso campagne sociali mirate e programmi speciali, in collaborazione con le istituzioni competenti nazionali e locali. La RAI si impegna inoltre a garantire l'accesso alla propria offerta multimediale alle persone con disabilità sensoriali, tramite le specifiche programmazioni audiodescritte sui canali in OM e le trasmissioni in modalità telesoftware per le persone non vedenti e sottotitolate con speciali pagine del Televideo e con traduttori in video per le persone sorde, attuando, a tal fine, le seguenti iniziative:

incremento del volume delle offerte specifiche di cui sopra del 10 per cento annuo rispetto al 2002 sia in termini quantitativi che di tipologie di generi di programmazione, anche con riferimento alle trasmissioni culturali e a quelle di approfondimento ed informazione a tema;

mantenimento dell'attuale servizio di sottotitolazione dei notiziari e sua estensione ad almeno una ulteriore edizione del telegiornale nelle fasce orarie di buon ascolto;

miglioramento qualitativo del segnale per l'audiodescrizione nel quadro delle risorse trasmissive dedicate allo specifico servizio;

promozione della ricerca tecnologica al fine di favorire l'accessibilità dell'offerta multimediale alle persone disabili e con ridotte capacità sensoriali;

comunicazione al pubblico delle iniziative intraprese.

Art. 8.

Attività educative e formative

1. La RAI si impegna a consolidare e potenziare la propria missione educativa e formativa, contribuendo, in particolare, alle seguenti attività:

a) informazione sull'evoluzione del sistema scolastico, universitario e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

b) realizzazione di programmi di supporto alla didattica e formazione degli insegnanti, con particolare riferimento alla conoscenza delle lingue europee e alla alfabetizzazione informatica;

c) orientamento dei giovani e sensibilizzazione di giovani e famiglie ai temi dell'inserimento professionale e del disagio giovanile;

d) valorizzazione delle eccellenze e delle iniziative didattiche innovative;

e) diffusione della cultura scientifica e umanistica.

2. La RAI si impegna inoltre a dotare tutte le scuole degli strumenti necessari per la ricezione dei propri canali satellitari diffusi in digitale dai satelliti Hot Bird.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 verranno definite e realizzate sulla base di apposita convenzione tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la RAI, che individuerà i contenuti fondamentali della programmazione delle attività stesse, le modalità di diffusione anche in chiaro, i relativi corrispettivi, nonché l'interfaccia della RAI incaricata del coordinamento delle attività stesse e la verifica della conformità della programmazione agli standard didattici e della compatibilità con gli strumenti didattici disponibili nelle scuole.

Art. 9.

Programmazione televisiva per l'estero

1. La RAI, al fine di promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia italiane nel mondo, per assicurare un adeguato livello di informazione delle comunità italiane all'estero sull'evoluzione della società italiana nonché per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie, trasmetterà, nell'ambito delle convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri o di altre convenzioni, adeguati programmi televisivi, utilizzando i più moderni mezzi trasmissivi e diffusivi.

2. La RAI si impegna altresì a realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico internazionale e ad incrementare il numero dei programmi trasmessi agli italiani all'estero, anche nell'ambito di convenzioni aggiuntive a quella di cui al precedente comma.

3. La RAI è tenuta a comunicare annualmente al Ministero, mediante apposita relazione, le attività e i dati relativi ai programmi trasmessi all'estero.

Art. 10.

Partecipazione a iniziative internazionali

1. La RAI potrà partecipare ai programmi ed alle iniziative promossi dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa e curerà con tempestività gli adempimenti per l'utilizzazione dei relativi contributi.

2. La RAI si impegna a comunicare annualmente al Ministero lo stato di evoluzione dei propri progetti di ricerca e sviluppo relativi ai programmi e alle iniziative di cui al comma 1.

3. La RAI si impegna a partecipare a programmi di produzione nazionale ed internazionale, che valorizzino la cultura e il patrimonio artistico e culturale italiano, con particolare attenzione alle iniziative destinate al bacino del Mediterraneo ed ai Paesi confinanti con l'Italia.

Art. 11.

Prodotti audiovisivi italiani ed europei

1. La RAI si impegna nella valorizzazione delle capacità produttive, imprenditoriali e culturali nazionali al fine di favorire lo sviluppo dell'industria nazionale audiovisiva e contribuire alla crescita del sistema produttivo europeo, privilegiando il rapporto tra qualità e mercato, l'efficienza e il pluralismo industriale e promovendo la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi. In tali attività la RAI considererà interlocutori privilegiati i produttori indipendenti.

2. La RAI, nel periodo di durata del presente contratto, è tenuta a destinare almeno il 20 per cento dei proventi dei canoni di abbonamento a investimenti finalizzati alla produzione di opere audiovisive italiane ed europee; dovrà, altresì, destinare ai film almeno il 40 per cento della suddetta percentuale minima di investimento, di cui una quota non inferiore al 51 per cento dovrà essere investita in film destinati all'utilizzo prioritario nelle sale cinematografiche; almeno l'8 per cento annuo della percentuale minima di investimento dovrà essere dedicata agli investimenti in cartoni animati e/o film di animazione appositamente prodotti per la formazione dell'infanzia. Qualora l'evoluzione del mercato dovesse evidenziare tendenze non compatibili con tale quota, la RAI, con documentata istanza, potrà richiedere che una commissione paritetica appositamente costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni, proceda alla sua rideterminazione.

3. Ai fini della presente norma si intendono:

a) per proventi complessivi dei canoni di abbonamento, il gettito derivante dalle quote sull'ammontare degli abbonamenti ordinari di competenza della concessionaria relativi all'offerta televisiva terrestre, al netto del canone di concessione;

b) per produzione italiana ed europea di audiovisivi, i diritti su film, fiction, documentari, cartoni, lirica, musica, teatro, prodotti o coprodotti in Italia o nell'ambito comunitario, con particolare attenzione ai produttori indipendenti come definiti dall'art. 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122;

c) per investimenti, la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione nonché i costi per l'edizione e le spese accessorie relative ai prodotti di cui sopra.

4. La RAI si impegna a istituire con effetto immediato puntuali sistemi di monitoraggio e di verifica del rispetto delle quote previste nel presente articolo e a comunicarli annualmente al Ministero delle comunicazioni e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

Iniziative per la valorizzazione delle culture locali

1. Nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese, la RAI valorizza e promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture regionali e locali in stretta collaborazione con le regioni, le province, i comuni, le università e gli enti culturali, realizzando anche forme di coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale.

2. Tra le sedi periferiche della concessionaria, le regioni e le province autonome possono essere stipulate convenzioni, con onere in tutto o in parte a carico delle regioni e delle province autonome, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente. Il Ministero, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e la concessionaria fissano i criteri e le modalità di stipula delle predette convenzioni e della partecipazione da parte delle emittenti radiotelevisive locali finalizzata a creare rapporti di collaborazione produttiva.

3. La RAI si impegna ad introdurre nel palinsesto della terza rete televisiva trenta minuti di programmazione per ogni regione, riservata alla trasmissione di programmi scelti dalle sedi regionali partendo dall'ottimizzazione delle risorse esistenti ed in collaborazione col territorio.

4. La RAI effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze linguistiche, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

5. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001 n. 345, la RAI si impegna ad assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle zone di loro appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano, in collaborazione con le competenti istituzioni locali. La RAI promuove, altresì, la stipula di convenzioni, con oneri in tutto o in parte a carico degli enti locali interessati, in ambito regionale, provinciale o comunale, per programmi o trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle proprie programmazioni radiofoniche e televisive regionali. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto una commissione appositamente costituita tra il Ministero e la RAI individuerà le sedi della società a cui sono attribuite le attività di tutela di ciascuna minoranza linguistica riconosciuta nonché il contenuto minimo della tutela.

Art. 13.

Rete parlamentare

1. La RAI è tenuta all'esercizio della rete riservata a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui all'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato *A*.

2. I lavori parlamentari da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento. Sul piano generale il palinsesto e la programmazione dovranno essere improntati ad un rigoroso rispetto dei doveri di imparzialità ed equilibrio propri del servizio pubblico. La RAI è impegnata a pubblicizzare l'attività della rete parlamentare anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione parlamentare.

3. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al comma 1 potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria. Gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio.

4. La RAI potrà diffondere le trasmissioni della rete parlamentare via Internet e via satellite.

Art. 14.

Servizi speciali per la mobilità

1. La RAI si impegna a dedicare adeguati spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti le condizioni del traffico e della viabilità e la sicurezza stradale.

2. I notiziari radiofonici sulle condizioni della viabilità e del traffico delle autostrade, superstrade, tangenziali e snodi cittadini e i consigli sulla sicurezza stradale sono trasmessi dal servizio Isoradio, incrementando il tempo dedicato all'informazione, nel corso di programmi ripetuti dalle reti nazionali. Il servizio Isoradio viene svolto attraverso la rete di impianti di cui all'allegato *B*.

3. Tali programmi devono essere trasmessi lungo il tracciato autostradale, le tangenziali e le zone limitrofe.

4. La concessionaria si impegna a rendere disponibile il servizio Isoradio per tutte le esigenze di orientamento dell'utenza del Dipartimento della protezione civile.

5. L'estensione del servizio Isoradio, per quanto possibile irradiato sul territorio impiegando la stessa frequenza, al tracciato autostradale, alle tangenziali, e alle zone limitrofe non ancora raggiunte ed il miglioramento della diffusione del servizio stesso devono avvenire mediante l'installazione di impianti di potenza irradiata adeguata, previa autorizzazione del Ministero che assegnerà le necessarie frequenze tenendo conto a tal fine del carattere specifico di pubblica utilità del servizio Isoradio.

6. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 la concessionaria appronta, anche sulla base di richieste provenienti dal Ministero, su indicazione del Ministero dell'interno e del Ministero delle infrastrutture, piani di sviluppo della rete e li presenta al Ministero.

CAPO IV

TECNOLOGIE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Art. 15.

Qualità e disponibilità tecnica del servizio

1. La RAI si impegna ad assicurare un grado di qualità del servizio, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, non inferiore a 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione internazionale delle telecomunicazioni-radiocomunicazioni).

2. Nell'ambito della disponibilità delle frequenze il Ministero assicurerà alla RAI quelle necessarie all'espletamento del servizio concesso, per risolvere le situazioni interferenziali più importanti e allo scopo di migliorare il grado minimo di qualità del servizio.

3. La RAI, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di trasmissione e diffusione del segnale televisivo e radiofonico individuati negli allegati *C* e *D*.

4. La RAI si impegna a fornire con cadenza annuale al Ministero tutta la documentazione relativa al monitoraggio della qualità tecnica del servizio di radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di estensione dei servizi in funzione, della qualità di ricezione riferita ai livelli della scala di qualità UIT-R e dell'andamento delle situazione interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonché i valori della disponibilità del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualità concordati con il Ministero. Ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla copertura la RAI è tenuta a fornire annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi.

Art. 16.

Copertura del servizio di radiodiffusione televisiva

1. La RAI deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva analogica non inferiore al 99 per cento della popolazione per ciascuna delle tre reti televisive nazionali. La terza rete televisiva deve avere un grado medio di copertura regionale del 97 per cento della popolazione.

2. Ai fini dello sviluppo delle reti di radiodiffusione televisiva analogica, la concessionaria si impegna, laddove sia riscontrata l'interesse all'ampliamento del servizio analogico, ad estenderne localmente la copertura ai centri abitati con popolazione non inferiore a 300 abitanti, a fronte di convenzioni o contratti con le regioni, le province, i comuni, le comunità montane o altri enti locali o consorzi di enti locali nonché con altri enti e soggetti, secondo criteri di economicità degli investimenti e previo apporto, da parte degli enti locali competenti, delle infrastrutture necessarie all'installazione degli impianti di diffusione, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla salvaguardia della salute umana ed alla tutela del paesaggio.

Art. 17.

Copertura del servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza

1. La RAI deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora per ciascuna delle tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza (FM) non inferiore al 99 per cento della popolazione e di copertura del territorio non inferiore all'80 per cento, salvo le implicazioni interferenziali.

2. La RAI si impegna, ove occorra, a migliorare la qualità del segnale, previa assegnazione da parte del Ministero delle necessarie frequenze.

3. La RAI è tenuta a incrementare il servizio RDS (Radio Data System) sulle tre reti radiofoniche in FM mediante il sistema EON (Enhanced Other Network), conformemente alle norme ETSI (European Telecommunications Standards Institute) e potrà estendere la sperimentazione del servizio RDS-TMC (Traffic Message Channel).

4. Nel corso dell'attività di adeguamento della rete per garantire il grado di copertura con impianti che rispettino i valori della normativa vigente in materia di tetti elettromagnetici, è ammissibile una temporanea riduzione del grado di copertura di cui al comma 1.

Art. 18.

Copertura del servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza

1. Il servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza viene svolto attraverso gli impianti ad onde corte ed onde medie.

2. Il servizio ad onde corte viene svolto attraverso gli impianti di cui all'allegato *E* ed è disciplinato da apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La RAI, anche al fine della necessaria attenzione alla salvaguardia della salute umana ed alla tutela del paesaggio, si impegna alla razionalizzazione delle reti di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza ed a presentare entro sei mesi un piano che tenga conto delle necessarie riduzioni di potenza e miri ad una unica rete che trasmetta programmi delle reti radiofoniche nazionali.

Art. 19.

Autorizzazione all'esercizio degli impianti

1. La RAI, al fine di realizzare nuovi impianti e apportare modifiche od eventuali miglioramenti al servizio, presenta un piano esecutivo per ciascun impianto da realizzare o da modificare, contenente i seguenti elementi:

a) caratteristiche radioelettriche;

b) area di servizio;

c) destinazione delle opere;

d) costi preventivati;

e) natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata.

2. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento del piano esecutivo, si pronuncia sulla richiesta. Nel caso di accoglimento rilascia un'autorizzazione sperimentale all'esercizio dell'impianto.

3. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilità radioelettrica dell'impianto con gli altri impianti delle emittenti radiotelevisive legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, è di due mesi dalla data di comunicazione da parte della concessionaria dell'attivazione dell'impianto. Se l'impianto non viene attivato entro i sei mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione, la RAI è tenuta a comunicarne i motivi al Ministero.

4. Il Ministero rilascia l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto dopo aver verificato la compatibilità radioelettrica e concluso il procedimento di coordinamento internazionale.

5. La RAI provvede a comunicare, con cadenza annuale, il consuntivo delle opere realizzate e a fornire informazioni su quelle in corso.

Art. 20.

Impiego dei collegamenti mobili

1. La RAI, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati anche a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori. A consuntivo, con cadenza trimestrale, la concessionaria indicherà per ciascun collegamento la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento, la durata del servizio effettuato anche al fine del pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero.

2. La RAI, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti simili a quelli precedenti per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. Con cadenza trimestrale la concessionaria indicherà al Ministero i collegamenti eserciti ivi comprese le nuove attivazioni e le avvenute disattivazioni di tali collegamenti, indicando le frequenze impegnate, la distanza delle tratte realizzate anche al fine del pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero.

3. Nell'espletamento dei suddetti servizi, la RAI potrà utilizzare le frequenze assegnate anche con tecniche di modulazione digitale.

Art. 21.

Ruoli di «Programme Booking Centre» e di «Accounting Office» per servizi internazionali

1. La RAI ha facoltà di curare nei confronti dei gestori e degli operatori nazionali ed internazionali la raccolta di richieste di circuiti per il trasporto di servizi televisivi da e per l'estero o in transito per l'estero e la fornitura e supervisione di detti circuiti (ruolo di «Programme Booking Centre») nonché la corrispondente contabilità (ruolo di «Accounting Office»). Tale attività non deve risultare di pregiudizio al regolare svolgimento del servizio pubblico concesso e la RAI ne terrà informato, con relazione annuale, il Ministero.

Art. 22.

Realizzazione e manutenzione degli impianti

1. La RAI ha l'obbligo di realizzare a regola d'arte gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione, nel rispetto delle norme tecniche nazionali comunitarie e internazionali concernenti la materia.

2. La RAI procede a dotare le proprie reti di tutti i mezzi atti alla telesorveglianza e al telecontrollo necessari al loro buon funzionamento.

3. La RAI può utilizzare, secondo le disposizioni di legge e della convenzione, previa autorizzazione del Ministero, in comune con altri operatori i propri impianti. Tale uso comune deve tendere ad una ottimizzazione generale degli impianti, anche ai fini ambientali, purché ciò non risulti di pregiudizio al migliore svolgimento del servizio pubblico concesso e concorra alla equilibrata gestione aziendale.

Art. 23.

Sperimentazione e introduzione di servizi di diffusione televisiva e radiofonica numerica

1. Al fine di promuovere lo sviluppo industriale del Paese e l'introduzione delle nuove tecnologie trasmissive, la RAI si impegna ad agevolare la conversione alla trasmissione di programmi e servizi multimediali in tecnica digitale terrestre.

2. A tal fine la RAI è tenuta entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto a presentare al Ministero un progetto che, anche valorizzando i risultati sperimentali ottenuti ed *in itinere*, definisca le successive fasi di avanzamento del piano di configurazione delle reti di trasmissione in tecnica numerica e indichi le compatibilità finanziarie.

Il progetto dovrà, tra l'altro, contenere i seguenti elementi:

percentuale di copertura della popolazione;

opzioni tecnologiche di produzione, diffusione/distribuzione, ricezione;

tempi di realizzazione;

piano finanziario.

Intervenuta l'approvazione del progetto da parte del Ministero, con successivi atti d'intesa tra le parti verranno individuate le modalità tecniche e finanziarie di realizzazione del progetto medesimo.

3. La RAI si impegna, altresì, a promuovere progetti di produzione basati sulle nuove tecnologie di creazione, produzione e diffusione nonché l'uso della televisione come strumento di informazione e alfabetizzazione multimediale ed a favorire la formazione degli operatori del settore audiovisivo, in particolare nei settori dell'impiego delle nuove tecnologie.

Art. 24.

Ricerca e innovazione

1. La RAI si impegna a dedicare particolare attenzione allo studio e alla sperimentazione di mezzi nuovi di produzione, trasmissione, diffusione ed archiviazione nonché dei nuovi servizi multimediali interattivi, collaborando in modo attivo alla definizione dei nuovi standard internazionali per la televisione digitale interattiva. A tale scopo la RAI potrà stipulare apposite convenzioni sia con il Ministero sia con altri soggetti di riconosciuta competenza tecnica. La RAI assicura la massima partecipazione a iniziative e programmi di ricerca ed innovazione tecnologica promosse dall'Unione europea, dal Consiglio di Europa e dalle altre istituzioni europee. La RAI è tenuta a riferire annualmente al Ministero sulle iniziative adottate ai sensi del presente articolo.

2. La RAI si impegna ad implementare il progetto di audiovideoteca sviluppato ai sensi del contratto di servizio per il triennio 2000-2002 ed a realizzare la catalogazione digitale dell'archivio storico registrato su nastro magnetico analogico. L'archivio storico radiotelevisivo sarà progressivamente aperto al pubblico, per la consultazione presso sedi della RAI, secondo modalità e tempi da definire d'intesa con il Ministero.

Art. 25.

Servizi multimediali

1. La RAI, di intesa con il Ministero, può:

a) sperimentare nuove forme di produzione multimediale e nuovi linguaggi televisivi e sonori;

b) valorizzare le sinergie fra telecomunicazioni, informatica, radio, televisione, teletext, anche con finalità di estensione dell'offerta all'estero, nonché di servizio rivolto alle aree disagiate del Paese;

c) sperimentare i sistemi a larga banda e ideare progetti attinenti allo sviluppo della «società dell'informazione»;

d) promuovere l'alfabetizzazione informatica degli utenti radiotelevisivi;

e) sviluppare le tecnologie digitali, con particolare riferimento alla intera catena di produzione, archiviazione, trasmissione e diffusione di programmi televisivi e radiofonici;

f) contribuire alla definizione di nuovi sistemi digitali ad alta qualità ed alle applicazioni del cinema elettronico.

2. La RAI può, inoltre, nei limiti imposti dalla normativa vigente e purché non arrechi pregiudizio al servizio pubblico e concorra ad una equilibrata gestione aziendale, estendere la gamma dei servizi gestiti in compartecipazione con società e gruppi nazionali ed esteri, in modo da articolare il suo carattere di impresa e di acquisire nuove competenze e tecnologie.

3. Sulle iniziative assunte ai sensi dei commi precedenti, la RAI è tenuta a trasmettere al Ministero, annualmente, una dettagliata relazione.

Art. 26.

Servizi di diffusione via satellite

1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia del Paese nel contesto internazionale, con particolare riferimento ai Paesi dell'area balcanica, del medio oriente e del nord Africa, e di promuovere l'innovazione tecnologica e industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediali, la RAI, previa autorizzazione del Ministero, potrà realizzare, utilizzando satelliti funzionanti su frequenze di radiodiffusione:

servizi televisivi di canali tematici in chiaro via satellite con sistemi di numerizzazione del segnale, secondo lo standard DVB-S (Digital Video Broadcasting - Satellite) approvato in sede europea;

servizi che utilizzano adeguati sistemi di numerizzazione e criptaggio del segnale diffuso via satellite per la protezione dei programmi televisivi trasmessi ma privi dei diritti di diffusione all'estero; tali programmi non potranno, comunque, assumere prevalenza rispetto a quelli diffusi in chiaro via satellite;

servizi radiofonici mono e/o stereo in chiaro con sistemi di numerizzazione del segnale;

servizi televisivi e radiofonici mediante l'uso di sistemi analogici; la concessionaria provvederà a convertire in digitale tali servizi.

2. Per programmi di spiccata utilità sociale del tipo dei canali «educational» o dei canali al servizio del volontariato e dei portatori di handicap, dei canali in difesa dei consumatori in tema agroalimentare o ambientale, realizzati dalla RAI direttamente o per conto o con la partecipazione di altri Ministeri o delle istituzioni universitarie pubbliche la sperimentazione potrà essere autorizzata dal Ministero anche su appositi canali dedicati.

3. La RAI si impegna a diffondere, all'interno dell'offerta trasmessa via satellite, a rotazione, programmi di informazione regionali già trasmessi dalle reti terrestri.

CAPO V

IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 27.

Criteri economici di gestione

1. La RAI si impegna a svolgere il servizio pubblico radiotelevisivo secondo criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale.

2. Il finanziamento di tale attività è assicurato con caratteri di certezza e congruità, per il triennio di durata del contratto di servizio, attraverso il canone di abbonamento, i corrispettivi derivanti da contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni e le altre entrate consentite dalla legge.

3. La RAI è tenuta a mantenere un equilibrato e sostenibile rapporto tra indebitamento finanziario netto e mezzi propri (D/E) dedotti gli importi per crediti verso la pubblica amministrazione. Nell'ambito di un programma triennale di investimenti straordinari si potrà tenere conto degli introiti da canone assicurati per il triennio, per stabilire il rapporto tra indebitamento finanziario netto e mezzi propri.

4. Al fine di assicurare la trasparenza del finanziamento pubblico, la RAI si impegna a indicare distintamente nella propria contabilità le risorse pubbliche, quelle derivanti da attività commerciali consentite dall'art. 5 della convenzione e quelle derivanti dalla raccolta pubblicitaria ai sensi dell'art. 15 della legge n. 103 del 1975, nonché i costi delle attività del servizio pubblico radiotelevisivo come definito dalla legge, dalla convenzione e dal presente contratto e quelli delle altre attività, con modalità che consentano di verificare che le risorse di derivazione pubblica siano destinate unicamente all'attività di servizio pubblico. A tal fine viene istituita una commissione paritetica composta da rappresentanti del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze e della RAI, costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni, che individua i criteri generali e le modalità di attuazione della contabilità separata secondo le linee guida dettate dalla Commissione europea con la comunicazione 2001/C 320/4 e tenendo conto delle esperienze maturate dagli organismi di servizio pubblico negli Stati membri.

5. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la RAI è tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati economici e finanziari dell'esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali, conterrà informazioni anche in merito:

alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, Internet, ecc.);

i ricavi pubblicitari della concessionaria per mezzo e per tipologia;

gli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo.

6. La RAI è, altresì, tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla loro approvazione, i piani industriali (economici, finanziari e di investimento e strategici), le previsioni economiche di esercizio e i bilanci consuntivi di esercizio, nonché, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione contenente i risultati economici e finanziari consuntivi della società al 30 giugno.

Art. 28.

Canone di abbonamento

1. Per ciascuno degli anni di durata del presente contratto, la misura della variazione percentuale del sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione e del canone di abbonamento spe-

ciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi è determinata secondo la seguente formula, articolata su tre variabili:

$$C = I \pm O + V$$

dove:

C è la variazione percentuale del canone per l'anno *n*;

I è la somma tra l'inflazione programmata fissata dal Governo per l'anno *n* e una quota del differenziale tra il tasso di inflazione tendenziale (ultimo valore disponibile alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui al successivo comma 3) e programmato per l'anno *n-1*;

O è la risultante di due componenti:

1) penalizzazione connessa all'eventuale mancata realizzazione dell'ammontare globale degli investimenti/costi inclusi nella variabile V per l'anno *n*-1; la penalizzazione è pari all'ammontare della quota del sovrapprezzo riconosciuto per la quota non realizzata;

2) maggiorazione/penalizzazione legata al raggiungimento di specifici e misurabili obiettivi qualitativi e/o quantitativi caratteristici della missione della RAI, con particolare riguardo al rispetto degli obblighi nell'offerta televisiva e nella programmazione per i minori; tale variazione non può eccedere il ± 20% dell'incremento complessivo;

V è l'impatto economico, totale o parziale, dei progetti aggiuntivi eventualmente previsti per l'anno *n* in rapporto al fatturato da canoni di abbonamenti dell'esercizio *n*-1.

2. La quota di recupero del differenziale dell'inflazione relativa all'anno *n*-1 la variabile V e la quota di riconoscimento dei progetti nonché gli obiettivi qualitativi e quantitativi e la relativa percentuale non eccedente il 20%, saranno annualmente stabiliti con decreto ministeriale su proposta della commissione di cui al successivo comma 3.

3. Le parti convengono che una commissione paritetica composta da rappresentanti del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze e della concessionaria, costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni, elabori e presenti, entro il mese di ottobre di ogni anno, una motivata proposta per i valori di cui al comma precedente.

4. La commissione paritetica potrà proporre le opportune integrazioni di carattere straordinario alla formula definita al comma 1.

5. Le misure del sovrapprezzo di cui al comma 1 nonché l'ammontare dell'abbonamento per i singoli tipi di utenza sono determinati annualmente con decreto del Ministro delle comunicazioni entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.

Art. 29.

Riscossione del canone di abbonamento

1. Per la gestione e lo sviluppo degli abbonamenti, nonché per la riscossione, ordinaria e coattiva degli stessi, la RAI metterà a disposizione dell'Ufficio registro abbonamenti radio e TV (U.R.A.R. - TV) di Torino, strutture, mezzi e personale dell'ente stesso, nonché i locali occorrenti, con le modalità ed i costi stabiliti nella convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1988 e successive modificazioni.

2. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria saranno corrisposte dall'Amministrazione finanziaria, sulla base delle previsioni complessive di entrata del bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, provvederà ad emettere apposito ordine di pagare a favore della concessionaria, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, affinché le suddette quote siano accreditate alla concessionaria entro la fine del trimestre.

CAPO VI

MONITORAGGIO, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 30.

Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto viene istituita una sede permanente di confronto fra il Ministero e la RAI che, con carattere consultivo, esamini le iniziative assunte dalla concessionaria ai sensi dell'art. 7 del presente contratto. La sede, inoltre, verifica il rispetto dei diritti all'accesso, secondo le indicazioni della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. La sede è composta da 24 membri, di cui 12 nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di commissioni, consulte e organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui al comma 1, e 12 nominati della RAI. Ai lavori della sede permanente possono partecipare come invitati i rappresentanti di enti, istituzioni e organizzazioni senza scopo di lucro.

3. La sede è coordinata pariteticamente da un rappresentante del Ministero ed uno della RAI si avvale, per il suo funzionamento, del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla stessa RAI. La sede procede entro tre mesi dalla sua costituzione all'approvazione di un regolamento di funzionamento. Ai coordinatori spetta il ruolo di sovrintendere alla predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori della sede, coordinare i lavori delle sessioni, tenere i contatti con istituzioni, enti e associazioni. La sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza almeno semestrale le comunicazioni specifiche che la RAI predisporrà sui temi di cui all'art. 7, ed esprimendo su di esse un parere, anche in forma scritta, che verrà inviato al Ministero, alla RAI, alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alle istituzioni ed enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati.

4. I membri della sede durano in carica per il periodo di vigenza del contratto di servizio.

Art. 31.

Vigilanza e controllo

1. Ferme restando le competenze previste da norme di legge o di regolamento, il Ministero svolge la vigilanza ed il controllo sull'osservanza degli obblighi previsti dal presente contratto di servizio.

2. Il Ministero, nell'ambito dell'attività di vigilanza, ha la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni e di richiedere in qualsiasi momento alla RAI informazioni, dati e documenti utili.

3. La RAI è tenuta a consentire ai funzionari del Ministero incaricati l'accesso agli impianti ed alle proprie sedi ed a prestare la necessaria collaborazione, anche con l'utilizzo di propri mezzi e personale, allo svolgimento della attività di controllo. Il rifiuto non giustificato può essere valutato ai fini dell'irrogazione della sanzione di cui al successivo articolo.

4. Il Ministero riferisce alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ogni sei mesi, sullo stato attuativo del contratto di servizio, sugli eventuali inadempimenti riscontrati e sulle sanzioni irrogate.

Art. 32.

Sanzioni

1. Ove il Ministero accerti l'inadempimento di uno o più obblighi previsti dal presente contratto, provvede, entro trenta giorni a contestare la violazione alla RAI, in persona del rappresentante legale, il quale, nei successivi trenta giorni, ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti. Nel corso dell'istruttoria, il Ministero può acquisire documenti ed informazioni, anche da terzi, ed esperire sopralluoghi.

2. Entro novanta giorni dalla avvenuta contestazione, il Ministero emette un motivato provvedimento ed applica l'eventuale sanzione che, salvo che l'inadempimento non comporti una sanzione più grave, corrisponde alla penalità prevista dall'art. 22 della convenzione.

3. Il pagamento della penalità deve essere effettuato entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta; trascorso inutilmente tale termine l'importo è prelevato dal deposito cauzionale costituito dalla RAI, a norma dell'art. 20 della convenzione, che deve essere reintegrato con le modalità previste dallo stesso articolo. Sono comunque fatte salve le disposizioni previste da norme di legge o di regolamento.

Art. 33.

Collaborazione per interpellanze interrogazioni e atti ispettivi parlamentari

1. La RAI fornisce la più ampia collaborazione alle amministrazioni interessate ai fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari.

2. Essa cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine di giorni quindici, salvo riduzione nei casi di particolari urgenze.

CAPO VII

NORME FINALI

Art. 34.

Adeguamento del contratto di servizio

1. Il Ministero e la RAI si impegnano ad adeguare il presente contratto di servizio alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza.

2. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nel presente contratto, a richiesta di una delle parti potrà procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti.

Art. 35.

Entrata in vigore e scadenza

1. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Presidente della Repubblica che lo approva e scade il 31 dicembre 2005. Fino alla data di entrata in vigore del successivo contratto di servizio, i rapporti tra la concessionaria e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente contratto.

2. Entro il 1° luglio 2005 le parti provvederanno ad avviare le trattative per la stipulazione del contratto relativo al triennio 2006-2008.

3. Gli allegati che costituiscono parte integrante del contratto, non sono soggetti a pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione generale concessioni e autorizzazioni del Ministero.

4. Il Ministero e la RAI si impegnano a dare la massima diffusione, attraverso ogni mezzo di comunicazione, al presente contratto.

Roma, 23 gennaio 2003

p. *RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.*
Il presidente del consiglio di amministrazione
BALDASSARRE

p. *Ministero delle comunicazioni*
Il segretario generale
STELÒ

03A02799

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Considerata l'ineludibile esigenza di assumere iniziative straordinarie ed urgenti volte a realizzare lo smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle centrali nucleari presenti sul territorio delle regioni Lazio, Campania, Emilia Romagna, Basilicata e Piemonte in condizioni di massima sicurezza;

Ritenuto che l'attuale contesto di rischio derivante dalla presenza sul territorio di tali rifiuti radioattivi è caratterizzato da profili di maggiore gravità in relazione alla situazione di diffusa crisi internazionale;

Ritenuto altresì che i recenti eventi alluvionali hanno comportato la sopravvenuta inadeguatezza di talune strutture destinate alla conservazione in condizioni di sicurezza di detti rifiuti radioattivi, con conseguente aumento del rischio per la pubblica e privata incolumità;

Considerato che la valenza degli interessi pubblici coinvolti rende indispensabile provvedere alla concentrazione in un unico centro decisionale dei poteri finalizzati al conseguimento dell'obiettivo della messa in sicurezza degli impianti a rischio, con la conservazione e lo stoccaggio di tale tipologia di rifiuti in condizioni idonee a salvaguardare la salute della collettività;

Ritenuto quindi che ricorrono, nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei territori citati in premessa in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle centrali nucleari presenti sul territorio delle regioni Lazio, Campania, Emilia Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A02885

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 febbraio 2003.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2010, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 17.890 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2010, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di gennaio per la semestralità dal 1° febbraio al 1° agosto successivo e alla fine del mese di luglio per la semestralità dal 1° agosto al 1° febbraio successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base tre-

centosessanta giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto è pari a 1,45%.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle cedole successive alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere della stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applivano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° febbraio e al 1° agosto di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1° agosto 2003 e l'ultima il 1° febbraio 2010.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 2010, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 18.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g),* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,30%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2003, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono

prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 febbraio 2003.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 16.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 marzo 2003, al prezzo di aggiudicazione, e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trenta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 3 marzo 2003 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse semestrale lordo, dovuto allo Stato, per trenta giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 18.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 8.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A02861

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 febbraio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Ambirix antigene superficie virus epatite B».

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Ambirix antigene superficie virus epatite B» - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/224/001 virus inattivato epatite A 720 U elisa + antigene superficie virus epatite B 20 mcg sospensione 1 siringa preriempita senza ago 1 ml uso intramuscolare;

EU/1/02/224/002 virus inattivato epatite A 720 U elisa + antigene superficie virus epatite B 20 mcg sospensione 1 siringa preriempita con ago 1 ml uso intramuscolare;

EU/1/02/224/003 virus inattivato epatite A 720 U elisa + antigene superficie virus epatite B 20 mcg sospensione 10 siringhe preriempite senza ago 1 ml uso intramuscolare;

EU/1/02/224/004 virus inattivato epatite A 720 U elisa + antigene superficie virus epatite B 20 mcg sospensione 10 siringhe preriempite con ago 1 ml uso intramuscolare;

EU/1/02/224/005 virus inattivato epatite A 720 U elisa + antigene superficie virus epatite B 20 mcg sospensione 50 siringhe preriempite senza ago 1 ml uso intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Biologicals S.A.

Estratto decreto UAC/C/N. 214/2003

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 21 ottobre 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ambirix antigene superficiale virus epatite B»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della Direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive n. 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il parere espresso nella seduta del 17/18 dicembre 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Ambirix antigene superficiale virus epatite B» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale AMBIRIX ANTIGENE SUPERFICIALE VIRUS EPATITE B nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

virus inattivato epatite A 720 U elisa + antigene superficie virus epatite B 20 mcg sospensione 1 siringa preriempita senza ago 1 ml uso intramuscolare - A.I.C. n. 035686017/E (in base 10), 1211N1 (in base 32);

virus inattivato epatite A 720 U elisa + antigene superficie virus epatite B 20 mcg sospensione 1 siringa preriempita con ago 1 ml uso intramuscolare - A.I.C. n. 035686029/E (in base 10), 1211NF (in base 32);

virus inattivato epatite A 720 U elisa + antigene superficie virus epatite B 20 mcg sospensione 10 siringhe preriempite senza ago 1 ml uso intramuscolare - A.I.C. n. 035686031/E (in base 10), 1211NH (in base 32);

virus inattivato epatite A 720 U elisa + antigene superficie virus epatite B 20 mcg sospensione 10 siringhe preriempite con ago 1 ml uso intramuscolare - A.I.C. n. 035686043/E (in base 10), 1211NV (in base 32);

virus inattivato epatite A 720 U elisa + antigene superficie virus epatite B 20 mcg sospensione 50 siringhe preriempite senza ago 1 ml uso intramuscolare - A.I.C. n. 035686056/E (in base 10), 1211P8 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Ambirix antigene superficiale virus epatite B» è classificata come segue:

virus inattivato epatite A 720 U elisa + antigene superficie virus epatite B 20 mcg sospensione 1 siringa preriempita senza ago 1 ml uso intramuscolare - A.I.C. n. 035686017/E (in base 10), 1211N1 (in base 32) - classe «C»;

virus inattivato epatite A 720 U elisa + antigene superficie virus epatite B 20 mcg sospensione 1 siringa preriempita con ago 1 ml uso intramuscolare - A.I.C. n. 035686029/E (in base 10), 1211NF (in base 32) - classe «C»;

virus inattivato epatite A 720 U elisa + antigene superficie virus epatite B 20 mcg sospensione 10 siringhe preriempite senza ago 1 ml uso intramuscolare - A.I.C. n. 035686031/E (in base 10), 1211NH (in base 32) - classe «C»;

virus inattivato epatite A 720 U elisa + antigene superficie virus epatite B 20 mcg sospensione 10 siringhe preriempite con ago 1 ml uso intramuscolare - A.I.C. n. 035686043/E (in base 10), 1211NV (in base 32) - classe «C»;

virus inattivato epatite A 720 U elisa + antigene superficie virus epatite B 20 mcg sospensione 50 siringhe preriempite senza ago 1 ml uso intramuscolare - A.I.C. n. 035686056/E (in base 10), 1211P8 (in base 32) - classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto e ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 11 febbraio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

03A02828

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 gennaio 2003.

Revoca dell'autorizzazione concessa all'organismo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella», iscritta con regolamento CE n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998 nell'albo delle attestazioni di specificità di cui all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2082/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1, del predetto art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 27 agosto 1998, con il quale l'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Visto il decreto 27 luglio 2001, con il quale il predetto organismo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella», iscritta con regolamento CE n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998 nell'albo delle attestazioni di specificità di cui all'art. 9, paragrafo 1 del regolamento CEE n. 2082/92;

Vista la nota dell'organismo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» con la quale la società medesima comunica che il consiglio di amministrazione nella riunione del 22 novembre 2002 ha deliberato la proposta di modifica della denominazione sociale (art. 1 dello statuto sociale e dell'oggetto sociale (art. 5 dello statuto sociale) in «C.S.Q.A. S.r.l. - Certificazioni.»;

Considerato che l'assemblea dei soci nella riunione del 16 dicembre 2002 ha approvato la deliberazione sopra citata che comporta la cancellazione dall'elenco degli organismi di controllo privati di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, in quanto vengono a mancare i requisiti e le condizioni fondanti l'iscrizione e la permanenza nel predetto elenco;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, con il quale il predetto organismo, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e l'attestazione di specificità (STG), è stato cancellato dallo stesso;

Considerato che la cancellazione dall'elenco degli organismi di controllo comporta la revoca del provvedimento autorizzatorio citato nelle premesse rilasciato all'organismo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» concernente l'effettuazione dei controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di procedere alla revoca dell'autorizzazione concessa a «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» concernente le attività di controllo sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa all'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» concernente le attività di controllo sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella» iscritta con regolamento CE n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998 nell'albo delle attestazioni di specificità di cui all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2082/92 è revocata;

Il presente decreto, i cui effetti si producono alla data della sua emanazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A02824

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2082/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari e in particolare l'art. 14 concernente i controlli;

Visto il regolamento CE n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998, con il quale è stata iscritta nell'albo delle attestazioni di specificità di cui all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2082/92, la denominazione «Mozzarella»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del predetto art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 1 28, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003, con il quale l'organismo «C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che gli organismi privati autorizzati per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma l del citato dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 2082/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 14 del regolamento CEE n. 2082/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la attestazione di specificità protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che «C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l.», risulta già iscritta nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Visto il decreto 28 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2001 relativo alla «Approvazione del piano di controllo e del prospetto tariffario relativi alla STG "Mozzarella", registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2082/92»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma l dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento CEE n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto STG «Mozzarella» registrato in ambito Unione europea con regolamento CE n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998;

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti indicati, con decreto dell'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, sentite le regioni, che il medesimo articolo individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali;

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo ed il piano tariffario così come presentati ed esaminati, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli incaricati delle operazioni di controllo indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la STG «Mozzarella» venga apposta la dicitura «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 14 del reg. (CEE) n. 2082/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data del presente decreto e cesserà il 13 settembre 2004, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attesta-

zioni di conformità all'utilizzo della STG «Mozzarella» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione ovvero, nei casi di urgenza, a ratifica da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della STG «Mozzarella» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ha sede lo stabilimento di produzione dell'attestazione di specificità.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A02825

DECRETO 7 febbraio 2003.

Piano riassicurativo agricolo 2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale e le modifiche introdotte dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590;

Vista legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata;

Visto l'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che istituisce presso l'ISMEA un Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici;

Visto l'art. 13, comma 4-*sexies* del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che destina al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un importo pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2002;

Vista la legge 13 novembre 2002, n. 256, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 novembre 2002, che stabilisce le modalità operative del fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli, prevedendo, tra l'altro, l'approvazione del piano riassicurativo agricolo annuale;

Ritenuto di approvare il piano riassicurativo agricolo per il 2003, concordato con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista l'intesa della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Per «Cedente» si intende la compagnia assicurativa che stipula il trattato di riassicurazione con il Fondo.

2. Per «Trattato» si intende il contratto di riassicurazioni stipulato tra la Cedente e il Fondo di riassicurazione.

3. Per «premi» si intendono i premi emessi e sottoscritti dalla Cedente nel periodo considerato dal trattato riassicurativo, comprensivi degli accessori di qualsiasi natura.

4. Per «sinistri» o «perdite» si intendono le indennità che la Cedente è tenuta a pagare agli assicurati durante la campagna, aumentate delle spese di liquidazione e diminuite degli eventuali recuperi netti ancorché derivanti da trattati di riassicurazioni stipulati con soggetti diversi dal Fondo. Per «spese di liquidazione» si intendono le sole spese sostenute per l'acquisizione della perizia necessaria alla verifica e alla quantificazione del danno subito.

5. Per rapporto sinistri/premi o «loss ratio» si intende il rapporto, espresso m percentuale, tra l'insieme delle perdite ed i premi emessi dalla cedente durante la campagna.

6. Per «Campagna assicurativa» si intende:

a) per le produzioni primaverili-estive, l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre);

b) per le produzioni autunno-vernine, il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo.

7. Per retrocessione si intende la cessione di rischi dal Fondo a riassicuratori terzi.

Art. 2.

Finalità

1. Il Piano riassicurativo agricolo annuale, di seguito Piano, stabilisce le modalità operative del Fondo di riassicurazione, di seguito Fondo, in conformità a quanto previsto all'art. 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 novembre 2002.

2. Le linee assicurative agevolate considerate dal Piano che possono essere oggetto dell'intervento del Fondo sono:

a) polizze sui rischi combinati o pluririschio: i contratti assicurativi che coprono i danni prodotti da più eventi dannosi a carico di una o più coltura.

b) polizze sui rischi produttivi o multirischio, i contratti assicurativi che coprono il risultato della produzione, misurato come quantità prodotta per superficie coltivata tenendo conto, eventualmente, anche della compromissione della qualità.

Art. 3.

Polizze pluririschio o combinate

1. La copertura del Fondo di riassicurazione interviene quando l'ammontare dei sinistri è compreso tra il limite minimo del 90% e il limite massimo 160% del loss ratio per ogni trattato di riassicurazione. La copertura del sinistro rientrante in tale intervallo è del 100%.

2. La percentuale dei premi raccolti che le Cedenti sono tenute a corrispondere al Fondo, ai fini della copertura riassicurativa, deve essere compresa tra l'8% ed il 14% calcolata sull'intero monte premi relativo ai rischi ceduti.

3. Il Fondo potrà retrocedere fino al 70% dei rischi assunti. Il premio di retrocessione potrà essere fino al 70% del premio di riassicurazione.

Art. 4.

Polizze multirischio

1. La ripartizione dei rischi tra Cedente e Fondo verrà effettuata in quota pura sull'intera produzione assunta.

2. La copertura del Fondo di riassicurazione interviene sull'intero ammontare dei rischi assunti dalle Cedenti.

3. Le Cedenti devono corrispondere al Fondo almeno l'80% dei premi relativi ai rischi ceduti.

4. Il Fondo potrà retrocedere una percentuale di rischi assunti fino al 50%.

Art. 5.

Modalità di sottoscrizione regolazione dei premi e dei risarcimenti

1. Le Cedenti, entro trenta giorni dall'approvazione del Piano, dovranno comunicare al Fondo una stima dei premi relativi alla proprie sottoscrizioni dei rischi ricadenti nelle diverse tipologie di polizze oggetto dell'intervento per la campagna di riferimento.

2. Il Fondo, sulla base delle previsioni di cui al precedente comma 1, assicurerà l'intervento per singola cedente, tenendo conto dei seguenti parametri:

a) la media dei valori assicurati e dei premi complessivamente acquisiti dalle cedenti negli ultimi cinque anni;

b) i valori assicurati e i premi acquisiti dalle cedenti per specifica tipologia di polizza nell'anno precedente;

c) le condizioni dei contratti assicurativi praticati nell'anno precedente;

d) le condizioni di riassicurazione richieste dalle cedenti per la campagna di riferimento;

e) qualsiasi altra valutazione tecnica che il fondo dovesse ritenere utile per il conseguimento delle finalità stabilite;

f) priorità eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Una quota pari ad almeno il 10% dei premi riassicurabili è riservata ad eventuali nuovi ingressi di cedenti nel mercato assicurativo agevolato nazionale.

4. Ogni Cedente può stipulare distinti trattati per tipologia di polizza che devono essere sottoscritti entro il 31 marzo. I trattati sottoscritti dal Fondo entrano in vigore dalla data indicata negli stessi e hanno la durata di una campagna.

5. Tutte le modalità di accertamento, di pagamento dei premi, dei risarcimenti e la risoluzione delle eventuali controversie dovranno essere definite all'interno dei singoli trattati.

Art. 6.

Relazione annuale

1. Ai fini della verifica di quanto disposto all'art. 2, comma 2, ultimo periodo, della legge 13 novembre 2002, n. 256, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, l'ISMEA presenta al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione annuale sui risultati ottenuti. In particolare, la relazione dovrà essere articolata anche a livello territoriale regionale e dovrà contenere:

a) un'analisi del livello delle tariffe assicurative applicate alle polizze agevolate, confrontate con gli anni precedenti a parità di condizioni contrattuali;

b) un'analisi dei rischi assicurati;

c) un'analisi dei livelli di sviluppo dei prodotti assicurativi innovativi;

d) un'analisi delle condizioni contrattuali di polizze agevolate.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. La riserva di stabilizzazione è fissata fino al 20% del risultato tecnico della gestione.

2. Per la copertura dei rischi relativi a polizze pluririschio è destinato, salvo il disposto al successivo comma 4, il 60% della dotazione del Fondo.

3. Per la copertura dei rischi relativi a polizze multirischio è destinato, salvo il disposto al successivo comma 4, il 40% della dotazione del Fondo.

4. Le disponibilità di cui ai precedenti commi 2 e 3 possono essere diversamente allocate e compensate tra le due tipologie di polizza in funzione delle accertate esigenze del mercato.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno validità per l'anno 2003.

2. Al fine di garantire l'operatività del Fondo, qualora entro i limiti stabiliti all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 novembre 2002, non fosse approvato un nuovo Piano, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono prorogate per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale di bilancio per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 7 febbraio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A02846

DECRETO 17 febbraio 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge l8 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sardegna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° febbraio 2002 al 15 settembre 2002 nella provincia di Cagliari;

siccità dal 1° febbraio 2002 al 15 settembre 2002 nella provincia di Oristano;

siccità dal 1° febbraio 2002 al 15 settembre 2002 nella provincia di Nuoro;

siccità dal 1° febbraio 2002 al 15 settembre 2002 nella provincia di Sassari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cagliari:

siccità dal 1° febbraio 2002 al 15 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nell'intero territorio provinciale;

Nuoro:

siccità dal 1° febbraio 2002 al 15 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nell'intero territorio provinciale;

Oristano:

siccità dal 1° febbraio 2002 al 15 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, *lettere b), c)*, nell'intero territorio provinciale;

Sassari:

siccità dal 1° febbraio 2002 al 15 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A02822

DECRETO 28 febbraio 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Napoli e Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge l8 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 20 agosto 2002 al 10 ottobre 2002 nella provincia di Napoli;

piogge alluvionali dal 22 settembre 2002 al 23 settembre 2002 nella provincia di Salerno;

piogge alluvionali dal 22 settembre 2002 al 23 settembre 2002 nella provincia di Napoli;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle province per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185; nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Napoli:

piogge persistenti dal 20 agosto 2002 al 10 ottobre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Napoli, Pozzuoli;

piogge alluvionali del 22 settembre 2002, del 23 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Casamarciano, Roccarainola, Tufino, Visciano;

Salerno: piogge alluvionali del 22 settembre 2002, del 23 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Acerno, Auletta, Caggiano, Calvanico, Castelnuovo di Conza, Fisciano, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Oliveto Citra, Postiglione, Sacco, Salvitelle, Serre, Sicignano degli Alburni, Valva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A02823

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa Facchini Bolognesi a responsabilità limitata», in Sesto Fiorentino e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 settembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Facchini Bolognesi a responsabilità limitata», con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) (codice fiscale n. 05072670481), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Riccardo Bonuccelli nato a Camaiore (Lucca) il 1º gennaio 1958, residente a Camaiore (Lucca) in via Verdina, 33, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02781

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Costruzioni edili ed affini La Vittoria - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bergantino e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 luglio 2001 e dei successivi accertamenti dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Costruzioni edili ed affini La Vittoria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bergantino (Rovigo) (codice fiscale n. 00082620295), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il rag. Giampiero Galantini, nato a Verona il 24 febbraio 1962, ivi domiciliato in via Palladio, 29/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02778

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coopfano - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Fano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 settembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coopfano - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Fano (Pesaro) (codice fiscale n. 01344750417), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Fabio Ferrigno nato a Roma il 6 luglio 1965, domiciliato a Fano (Pesaro) in via dell'Abbazia n. 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02779

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Cattolica - Malnate - Società a r.l.», in Malnate, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1990, con il quale il rag. Giuseppe Musco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Cattolica - Malnate - Società a r.l.», con sede in Malnate (Varese), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 6 maggio 1971;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Broggini, nato a Varese il 17 maggio 1962, ivi domiciliato in piazza Cacciatori delle Alpi n. 1, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Giuseppe Musco, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02780

DECRETO 14 febbraio 2003.

Riconoscimento al sig. Simone Gaetano di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Simone Gaetano ha chiesto il riconoscimento del «Certificat de formation professionelle dans la spécialité installateur en equipement electrique, conseguito in Francia presso «A.f.p.a. - Centre de formation professionnelle des Adultes» di Saint Priest, ai fini dell'esercizio in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli pianti di produzione, trasporto, distribuzione e uti1izzazione ell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, recante attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 229, che, nelle more dell'attuazione del comma 1, dell'articolo stesso, individua il Ministero delle attività produttive come l'amministrazione competente al riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale rilasciati da un altro Stato membro dell'Unione europea al fine dell'esercizio in Italia, a titolo di lavoro autonomo o subordinato, delle attività di cui all'allegato *A*, prima parte, lista I, lista II, lista III, lista IV, lista V, lista VI, del decreto legislativo

medesimo, escluse quelle attribuite alla competenza di altre amministrazioni dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2, dello stesso art. 6;

Ritenuto che l'attività per la quale il sig. Simone Gaetano ha chiesto il riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale posseduti debba farsi rientrare tra le «Installazioni varie per l'edilizia» di cui all'allegato *A*, prima parte, lista I, classe 40, gruppo 403, del decreto legislativo n. 229 e che pertanto il Ministero delle attività produttive sia l'amministrazione competente al riconoscimento;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi riunitasi in data 25 novembre 2002, che ha ritenuto il certificato di formazione conseguito dall'interessato idoneo all'esercizio delle attività sopra indicate, anche in considerazione del fatto che tale certificato è stato oggetto di una dichiarazione di corrispondenza europea sulla G.U.C.E. n. C321 del 22 dicembre 1989, nonché in considerazione dell'esperienza professionale di due anni maturata dall'interessato presso imprese del settore;

Vista la richiesta avanzata dalla citata Conferenza a questo Ministero, in qualità di amministrazione procedente, di provvedere all'acquisizione del parere dell'associazione di categoria, assente alla riunione, prima dell'emanazione del provvedimento conclusivo della procedura;

Visto il parere reso dalla associazione di categoria CNA-Anim in data 13 dicembre 2002, con il quale la stessa ha ritenuto di aderire alla determinazione della Conferenza di servizi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Simone Gaetano, nato il 17 aprile 1972 a Venosa (Italia), cittadino italiano, sono riconosciuti il titolo di qualificazione e la pratica professionale di cui in premessa quali titoli validi ai fini dello svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2003

Il direttore generale: SPIGARELLI

03A02770

DECRETO 26 febbraio 2003.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Graziano Assitenza Tecnica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 giugno 1983 con cui la S.r.l. Graziano Assistenza Tecnica, con sede in Tortona (Alessandria), collegata alla S.p.a. Graziano & C., è stata posta in amministrazione straordinaria, ed è stato nominato commissario straordinario l'ing. Andrea Carli;

Visto il provvedimento del direttore generale dello sviluppo produttivo e la competitività in dato 25 febbraio 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano di riparto finale, del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione;

Vista l'istanza in data 30 dicembre 2002 con la quale il commissario, comunicando che sono stati eseguiti pagamenti previsti nel piano di riparto finale e sono state depositate le somme dovute ai creditori irreperibili ai sensi dell'art. 213 L.F., chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Graziano Assistenza Tecnica;

Visti gli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Graziano Assistenza Tecnica;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Graziano Assistenza Tecnica, con sede in Tortona (Alessandria).

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Graziano Assistenza Tecnica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

03A02863

DECRETO 26 febbraio 2003.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della FIMU - Fabbrica Italiana Macchine Utensili.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 giugno 1983 con cui la S.p.a. FIMU - Fabbrica Italiana Macchine Utensili, con sede in Tortona (Alessandria), collegata alla S.p.a. Graziano & C., è stata posta in amministrazione straordinaria, ed è stato nominato commissario straordinario l'ing. Andrea Carli;

Visto il provvedimento del direttore generale dello sviluppo produttivo e la competitività in dato 25 febbraio 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano di riparto finale, del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione;

Vista l'istanza in data 30 dicembre 2002 con la quale il commissario, comunicando che sono stati eseguiti i pagamenti previsti nel piano di riparto finale e sono state depositate le somme dovute ai creditori irreperibili ai sensi dell'art. 213 L.F., chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. FIMU - Fabbrica Italiana Macchine Utensili;

Visti gli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. FIMU - Fabbrica Italiana Macchine Utensili;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. FIMU - Fabbrica Italiana Macchine Utensili, con sede in Tortona (Alessandria).

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. FIMU - Fabbrica Italiana Macchine Utensili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

03A02864

DECRETO 26 febbraio 2003.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Graziano Arco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 giugno 1983 con cui la S.p.a. Graziano Arco, con sede in Tortona (Alessandria), collegata alla S.p.a. Graziano & C., è stata posta in amministrazione straordinaria, ed è stato nominato commissario straordinario l'ing. Andrea Carli;

Visto il provvedimento del direttore generale dello sviluppo produttivo e la competitività in data 25 febbraio 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano di riparto finale, del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione;

Vista l'istanza in data 30 dicembre 2002 con la quale il commissario, comunicando che sono stati eseguiti pagamenti previsti nel piano di riparto finale e sono state depositate le somme dovute ai creditori irreperibili ai sensi dell'art. 213 L.F., chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Graziano Arco;

Visti gli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Graziano Arco;

Decreta:

Articolo unico

È disposto la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Graziano Arco, con sede in Tortona (Alessandria).

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Graziano Arco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

03A02865

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 dicembre 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato nella riunione del 18 dicembre 2001 e del 4 giugno 2002 rispettivamente per i progetti S437-P e S604-P per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Considerato che per entrambi i progetti si è reso necessario un supplemento istruttorio da parte dei rispettivi istituti convenzionati;

Acquisiti in data 31 dicembre 2002 per il progetto S437-P ed in data 5 dicembre 2002 per il progetto S604-P i citati supplementi istruttori;

Visto il decreto di riparto n. 1320 del 12 novembre 2002;

Visto il decreto n. 1283 del 13 settembre 2002 di impegno delle disponibilità del capitolo 8932 per l'anno 2002;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: SISPI SISTEMA PALERMO INFORMATICA S.P.A. - Palermo (classificata grande impresa)

Progetto: S437-P.

Titolo del progetto: Centro servizi sanitari metropolitani;

Entità delle spese nel progetto approvato: € 4.116.677,94 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*, € 4.116.677,94;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*, € 0,00;

in zona obiettivo 2, € 0,00;

in zona Phasing Out, € 0,00.

Entità delle spese ammissibili; € 4.116.677,94.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 2.005.918,60 per ricerca industriale e € 2.110.759,35 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D*, punti 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 2.674.100,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 891.366,67.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 62,18%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 64,96%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° settembre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 15 maggio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: PRISMA STOCCAGGIO S.R.L. - San Mauro a Signa (Firenze) e BIA S.r.l. - Scandicci (Firenze) (classificata piccola/media impresa):

Progetto: S604-P.

Titolo del progetto: Processo avanzato per il recupero di materiali compositi termoindurenti a fine vita.

Quota a carico di Prisma stoccaggio S.r.l:

Entità delle spese nel progetto approvato: € 608.386,23 di cui:

in zona non eleggibile, € 0,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*, € 0,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*, € 0,00;

in zona obiettivo 2, € 608.386,23;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili; € 608.386,23.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 426.593,40 per ricerca industriale e € 181.792,83 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D*, punti 1, 4, 5, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 411.840,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 137.280,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 67,53%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 67,69%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,06%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 2 gennaio 2002.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 18 gennaio 2001.

Quota a carico di BIA S.r.l:

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.268.418,14 di cui:

in zona non eleggibile, € 0,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)* € 0,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *e)* € 0,00;

in zona obiettivo 2, € 1.268.418,14;

in zona Phasing Out, € 0,00.

Entità delle spese ammissibili; € 1.268.418,14.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 712.710,52 per ricerca industriale e € 555.707,62 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D*, punti 1, 4, 5, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 802.070,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 267.360,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 64,05%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 63,23%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,06%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 2 gennaio 2002.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 18 gennaio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto è subordinata al preventivo aumento del capitale sociale della BIA S.r.l. per non meno di € 774.685,35, rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2000, da realizzare mediante apporto di mezzi freschi.

Art. 2.

La relativa spesa di € 3.888.010,00 graverà sul capitolo 8932 P.G. 02 anno 2002 clausola impegno 9512/2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A02847

DECRETO 13 gennaio 2003.

Certificazioni e relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, avente ad oggetto «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore»;

Visto il regolamento applicativo della citata legge, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;

Visto, in particolare, l'art. 13 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente la predisposizione delle certificazioni e dei relativi modelli integrativi del diploma da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato;

Considerato che dette certificazioni, ai sensi del comma 1, dell'art. 13 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, che fa riferimento anche alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, devono attestare: l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata, nonché le conoscenze, le competenze e le capacità anche professionali acquisite e i crediti formativi documentati in sede d'esame;

Visto l'art. 12 del sopra indicato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, avente ad oggetto i crediti formativi;

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 2000, n. 243, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 8, che prevede la definizione, da parte del Ministro della pubblica istruzione, degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;

Valutata l'opportunità di confermare per l'anno scolastico 2002-2003 i modelli del diploma e delle relative certificazioni integrative;

Decreta:

Art. 1.

1. Le certificazioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, attestano:

a) l'indirizzo e la durata del corso di studi, le materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata;

b) la votazione complessiva assegnata, la somma dei punti attribuiti alle tre prove scritte, il voto assegnato al colloquio, l'eventuale punteggio aggiuntivo, il credito scolastico, i crediti formativi documentati;

c) le ulteriori specificazioni valutative della Commissione, con riguardo anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo.

Art. 2.

1. Gli elementi di cui all'art. 1, lettera *a)*, del presente decreto, nonché, per i candidati interni, quelli relativi al credito scolastico e ai crediti formativi, sono forniti dall'istituto sede di esami.

Art. 3.

1. I modelli del diploma e delle certificazioni integrative del diploma sono conformi rispettivamente agli allegati *A* e *B*, facenti parte integrante del presente provvedimento.

2. I modelli delle certificazioni integrative del diploma si intendono adottati per l'anno scolastico 2002-2003.

Il presente decreto è soggetto ai controlli di legge.

Roma, 13 gennaio 2003

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 69

ALLEGATO *A*

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ANNO SCOLASTICO ....

....

ISTITUTO ....
(tipo di istituto)

"...**" di** ....
(denominazione) (sede)

DIPLOMA

DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI CORSI DI STUDIO DI

....

Conferito a ....

Nato.. a .... **(prov. di** ....**)**

il giorno .... **19**.....

con la seguente votazione complessiva:
....**centesimi**
(in lettere)

.... **addì** ....

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

N. .... ***** ....

ALLEGATO *B*

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ANNO SCOLASTICO ....

Il Presidente della Commissione n. ....operante nel Liceo/Istituto ....

....

CERTIFICA

che (*nome e cognome del candidato*)...

nato a ....Provincia...........il.......................................

ha superato l'esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori nell'indirizzo

....

con la votazione complessiva di ..../100, derivante dalla somma dei seguenti punteggi parziali:
(*il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100*)

Prove scritte punti ..../45

- La prima prova è intesa ad accertare la padronanza della lingua ufficiale d'insegnamento e le capacità espressive, logico-linguistiche, critiche e creative.
- La seconda prova è intesa ad accertare le conoscenze specifiche relative alla seguente materia caratterizzante il corso di studi seguito:
  ....
- La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze, competenze e capacità acquisite relativamente alle materie dell'ultimo anno del corso di studi, nonché le capacità di collegare ed integrare conoscenze e competenze.

Colloquio punti ..../35 E' inteso ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti.

Credito scolastico punti: ..../20 E' la somma dei punteggi attribuiti dal[1] .... in relazione all'esito degli ultimi tre anni scolastici del corso di studi e ad eventuali crediti formativi documentati.

Punteggio aggiunto punti ....../5 E' attribuito dalla Commissione a candidati particolarmente meritevoli e integra il punteggio totale conseguito nel limite massimo di 100 punti complessivi.

[1] Il Consiglio di classe per i candidati interni, la Commissione d'esame per quelli esterni.

Crediti formativi documentati:

....
....
....

Ulteriori specificazioni valutative della Commissione con riferimento anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo:

....
....
....
....

L'indirizzo di istruzione secondaria superiore cui si riferisce il diploma prevede un corso di studi della durata di.......anni.

N.	Materie del curricolo degli studi[2]	Anni dei corso di studi	Durata oraria complessiva

Totale delle ore di insegnamento	

Ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito:
....
....

Progressione negli studi:

Il titolo acquisito dà diritto alla prosecuzione degli studi in ambito universitario e alla frequenza di corsi postsecondari[3]

...., li ..../......../.........

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

2 La tabella deve essere compilata a cura della scuola
Se esiste la ripartizione delle materie tra area di base e area di indirizzo, le prime devono essere indicate con un asterisco (es.: Italiano*) e le seconde con due asterischi (es.: Topografia**)
3 In relazione alla natura dell'indirizzo di studi, indicato nel frontespizio del presente certificato, la Commissione segnalerà anche l'eventuale diritto a partecipare al tirocinio professionale abilitante all'esercizio della professione.

03A02835

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

Fondo sanitario nazionale 2001 e 2002 - Assegnazione fondi ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 548 (prevenzione e cura della fibrosi cistica). (Deliberazione n. 117/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge n. 362 del 14 ottobre 1999 che provvede al rifinanziamento della predetta legge n. 548/1993, vincolando, a regime, sul Fondo sanitario nazionale l'importo di 8,5 miliardi di lire da ripartire in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente ed alla documentata funzione dei centri specializzati di riferimento per la ricerca;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che prevede che il finanziamento per la prevenzione e cura della fibrosi cistica rientri fra le quote vincolate da finanziarsi attraverso il Fondo sanitario nazionale;

Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 32, (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2001) che ha accantonato la somma di 2.608 miliardi di lire in attesa di proposte da parte del Ministero della sanità;

Visto il decreto 31 dicembre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che prevede, al capitolo 2700, una quota di 4.570.552.857 euro da assegnare al Fondo sanitario nazionale;

Vista la proposta del Ministero della salute concernente l'assegnazione alle regioni interessate della somma di 3.098.741,39 euro (6 miliardi di lire) per ciascuno degli anni 2001 e 2002;

Considerato che la ripartizione del finanziamento viene effettuata in base al numero dei pazienti ed alla popolazione residente;

Ritenuto opportuno, in attesa dell'individuazione dei criteri di selezione dei centri specializzati per la ricerca, da parte del Ministero della salute, d'intesa con le regioni, procedere al suddetto riparto;

Considerato che in data odierna la Conferenza Stato-regioni dovrà esprimere l'intesa sulla proposta del Ministro della salute, in ordine alla quale, peraltro, è già stato acquisito il parere favorevole in sede tecnica;

Ritenuto opportuno, al fine di non ritardare i tempi decisionali, di dover deliberare in data odierna, subordinando il provvedimento all'acquisizione della suddetta intesa;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2001 e 2002 è assegnata alle regioni, per le finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica, la somma di 3.098.741,39 euro (6 miliardi di lire) per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

Il predetto importo complessivo di 6.197.482,78 euro (12 miliardi di lire) è ripartito come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

L'efficacia della presente delibera è subordinata all'acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-regioni di cui alle premesse.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 27 febbraio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 63

F.S.N. 2001 e 2002- Ripartizione della quota vincolata per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica (L. 362/99)

REGIONE	DATI		FINANZIAMENTO				
	N° PAZIENTI	POPOLAZIONE RESIDENTE	QUOTA PER PAZIENTI	QUOTA PER POPOLAZIONE RESIDENTE	TOTALE FSN 2001	TOTALE FSN 2002	TOTALE FINANZIAMENTO
PIEMONTE	232	4.289.731	109.792,82	125.507,23	235.300,03	235.300,03	**470.600,06**
VALLE D'AOSTA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
LOMBARDIA	570	9.121.714	269.749,60	266.879,45	536.629,05	536.629,05	**1.073.258,10**
TRENTINO A.A.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
VENETO	404	4.540.853	191.190,94	132.854,46	324.045,40	324.045,40	**648.090,80**
FRIULI V.G.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
LIGURIA	81	1.621.016	38.332,84	47.427,04	85.759,87	85.759,87	**171.519,74**
E. ROMAGNA	221	4.008.663	104.587,12	117.283,85	221.870,98	221.870,98	**443.741,96**
TOSCANA	207	3.547.604	97.961,70	103.794,38	201.756,07	201.756,07	**403.512,14**
UMBRIA	35	840.482	16.563,57	24.590,49	41.154,06	41.154,06	**82.308,12**
MARCHE	82	1.469.195	38.806,08	42.985,12	81.791,20	81.791,20	**163.582,40**
LAZIO	364	5.302.302	172.261,15	155.132,63	327.393,77	327.393,77	**654.787,54**
ABRUZZO	77	1.281.283	36.439,86	37.487,26	73.927,12	73.927,12	**147.854,24**
MOLISE	17	327.177	8.045,16	9.572,41	17.617,58	17.617,58	**35.235,16**
CAMPANIA	279	5.782.244	132.035,33	169.174,58	301.209,91	301.209,91	**602.419,82**
PUGLIA	243	4.086.608	114.998,51	119.564,34	234.562,85	234.562,85	**469.125,70**
BASILICATA	51	604.807	24.135,49	17.695,20	41.830,69	41.830,69	**83.661,38**
CALABRIA	122	2.043.288	57.735,88	59.781,70	117.517,58	117.517,58	**235.035,16**
SICILIA	230	2.919.103	108.846,33	85.405,93	194.252,26	194.252,26	**388.504,52**
SARDEGNA	59	1.170.111	27.888,32	34.234,65	62.122,97	62.122,97	**124.245,94**
TOTALE	**3.274**	**52.956.181**	**1.549.370,70**	**1.549.370,70**	**3.098.741,39**	**3.098.741,39**	**6.197.482,78**

03A02929

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2003.

Disciplina delle modalità di adesione ai benefici di cui all'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle modalità di pagamento delle somme dovute a seguito dell'adesione.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Modalità di adesione per i ruoli indicati dall'art. 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*

1.1. È approvato il modello di cui all'allegato n. 1 del presente provvedimento, con il quale il competente concessionario del Servizio nazionale della riscossione comunica ai soggetti iscritti nei ruoli indicati dall'art. 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che possono avvalersi dei benefici previsti da tale disposizione. A tale modello il concessionario allega, precompilandolo con l'indicazione delle somme dovute:

a) un bollettino RAV conforme all'allegato n. 1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2002,

ovvero;

b) un bollettino di conto corrente postale premarcato.

1.2. I debitori che ricevono la comunicazione di cui all'allegato n. 1 del presente provvedimento ed intendono avvalersi dei predetti benefici:

a) entro il 16 aprile 2003, consegnano direttamente al concessionario o gli inviano, a mezzo posta o via fax, tale comunicazione, dopo aver compilato e sottoscritto la dichiarazione posta in calce alla stessa;

b) provvedono al pagamento:

1) entro il 16 aprile 2003, di tutte le somme dovute ovvero di almeno l'80% delle stesse;

2) entro il 16 aprile 2004, dell'eventuale residuo.

1.3. Il pagamento può essere effettuato:

a) presso gli sportelli del concessionario, in ogni caso;

b) presso una banca o un ufficio postale, nel caso previsto dal punto n. 1.1, lettera *a)*;

c) presso un ufficio postale, nel caso previsto dal punto n. 1.1, lettera *b)*.

1.4. I soggetti indicati al punto n. 1.1 possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 12 della legge n. 289 del 2002 anche con le modalità stabilite dall'art. 2 del presente provvedimento e possono procedere esclusivamente con tali modalità se intendono esercitare la citata facoltà limitatamente ad alcuni degli addebiti segnalati nella predetta comunicazione.

2. *Modalità di adesione ai benefici previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, per i ruoli consegnati anteriormente al 1º gennaio 1997.*

2.1. Entro il 16 aprile 2003, i soggetti iscritti in ruoli affidati ai concessionari anteriormente al 1º gennaio 1997, che non ricevono la comunicazione di cui al punto n. 1.1 e che intendono avvalersi dei benefici previsti dall'art. 12, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si recano presso gli sportelli del competente concessionario del Servizio nazionale della riscossione, dove provvedono a sottoscrivere una dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato n. 2 del presente provvedimento e a pagare:

a) tutte le somme dovute a seguito della definizione,

ovvero;

b) almeno l'80% delle somme di cui alla lettera *a)*.

2.2. Nel caso previsto dal punto 2.1, lettera *b)*, il debitore effettua sempre presso gli sportelli del concessionario, entro il 16 aprile 2004, il pagamento dell'importo residuo.

3. *Riversamento delle somme riscosse da parte del concessionario.*

3.1. Le somme riscosse dai concessionari ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ad eccezione di quelle relative alle spese delle procedure esecutive, sono riversate dagli stessi concessionari, al lordo dell'aggio di loro spettanza, entro i termini previsti dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sul capitolo n. 1259 (somme relative alla definizione dei carichi inclusi in ruoli pregressi emessi da uffici statali ed affidati ai concessionari del Servizio nazionale della riscossione) del titolo I, categoria II, dell'entrata del bilancio dello Stato.

3.2. In deroga a quanto previsto al punto n. 3.1, i concessionari riversano nei termini indicati dallo stesso punto n. 3.1, ma secondo le modalità ordinarie, le somme riscosse in relazione a ruoli erariali il cui gettito è destinato, in tutto o in parte, a regioni a statuto speciale.

3.3. Il riversamento previsto ai punti numeri 3.1 e 3.2 avviene anche se le somme riscosse riguardano ruoli per i quali il concessionario aveva provveduto all'anticipazione sulla base dell'obbligo del non riscosso come riscosso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

L'art. 12, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede, relativamente ad alcuni carichi di ruolo pregressi, la facoltà di estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento, da un lato, del 25% dell'importo iscritto a ruolo e, dall'altro, dell'intero ammontare delle somme dovute al concessionario per il rimborso delle spese sostenute per l'eventuale effettuazione di procedure esecutive. Da tali bene-

fici sono escluse, tuttavia, le somme relative ai dazi doganali che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea, che restano dovute per l'intero ammontare (comma 2-*bis*).

Il pagamento può essere effettuato in due soluzioni, versando entro il 15 aprile 2003 almeno l'80% della somma dovuta a seguito della definizione ed entro il 30 aprile 2004 l'eventuale importo residuo.

Il comma 2 dello stesso art. 12 della legge n. 289/2002 stabilisce, inoltre, che, per i ruoli oggetto della definizione ad essi consegnati dopo il 1° gennaio 1997, i concessionari devono informare i debitori dell'esistenza della facoltà prevista dal comma 1.

Il comma 3, infine, rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione dell'atto con il quale è possibile aderire alla predetta sanatoria, delle modalità di versamento delle somme dovute, di riversamento in tesoreria e di rendicontazione di tali somme, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili.

Con il presente provvedimento si dà attuazione parziale alla disposizione citata, con l'approvazione del modello dell'atto di adesione alla definizione agevolata e l'individuazione delle modalità di adesione alla sanatoria e di riversamento in tesoreria delle somme riscosse dai concessionari; la restante disciplina di attuazione, non essendo di immediata applicazione, verrà dettata con successivo provvedimento.

L'art. 1 del presente provvedimento, al punto n. 1.1, approva il modello della comunicazione con la quale i concessionari (obbligatoriamente per i ruoli consegnati dopo il 1° gennaio 1997 e in via facoltativa per quelli antecedenti) informano i debitori dei carichi per i quali possono avvalersi della definizione agevolata e degli importi che devono versare ai fini di tale definizione.

In questo caso (cfr. punti numeri 1.2 e 1.3), l'adesione avviene mediante la sottoscrizione della dichiarazione apposta in calce alla comunicazione ricevuta dal concessionario e l'utilizzazione del bollettino di pagamento precompilato allegato alla stessa comunicazione; tale modello può essere un bollettino di c/c postale premarcato ovvero un bollettino RAV, in uso per il versamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal dicembre 1999 e che non è stato previsto come unica opzione per le difficoltà che alcuni concessionari potrebbero avere, negli stretti tempi di attuazione stabiliti dalla normativa, ad associare la nuova modulistica di pagamento a ruoli formati prima della riforma del sistema di riscossione coattiva.

Il punto n. 1.4 precisa che i soggetti iscritti in ruoli consegnati dopo il 1° gennaio 1997 possono aderire alla sanatoria anche con le modalità previste al punto n. 2.1, a prescindere, perciò, dalla ricezione della comunicazione inviata dal concessionario, e che sono obbligati a procedere in tal senso se intendono sanare soltanto alcuni degli addebiti elencati nella comunicazione stessa; in quest'ultima ipotesi, infatti, l'adesione ed il pagamento si riferiscono ad importi diversi da quelli indicati nella comunicazione in parola.

L'art. 2 del provvedimento approva il modello dell'atto con il quale il debitore può aderire alla definizione agevolata di cui all'art. 12 della legge n. 289/2002 per i ruoli consegnati ai concessionari anteriormente al 1° gennaio 1997 per i quali gli stessi concessionari, non essendovi tenuti, non provvedono all'invio della comunicazione prevista dal comma 2 dell'art. 12; in tal caso, la sottoscrizione della dichiarazione di adesione alla sanatoria ed il pagamento delle somme dovute si possono effettuare soltanto presso gli sportelli del concessionario, poiché il debitore non dispone di un bollettino di pagamento precompilato e, quindi, non è in condizione di conoscere preventivamente l'esatto importo da versare.

L'art. 3 regola le modalità di riversamento, da parte dei concessionari, delle somme riscosse ai sensi dell'art. 12 della legge n. 289/2002 e stabilisce che tale riversamento avviene entro i termini ordinari previsti per le riscossioni a mezzo ruolo, ma — con l'eccezione delle riscossioni conseguite su ruoli il cui gettito è destinato, in tutto o in parte, a regioni a statuto speciale — su un apposito capitolo di bilancio.

Riferimenti normativi dell'atto.

Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera *b)*).

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1).

Disposizioni relative alla definizione dei carichi di ruolo pregressi;

legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 12).

Disposizioni relative alle modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo:

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2002.

Disposizioni relative ai termini di riversamento delle somme iscritte a ruolo riscosse dai concessionari:

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 22, comma 1).

Roma, 28 febbraio 2003

Il direttore: FERRARA

ALLEGATO n. 1

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA FACOLTÀ
DI DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO PREGRESSI
(art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) (1)

(Denominazione del concessionario)

Egr. sig. .... ,
dai ruoli a noi consegnati, Lei risulta debitore di . . . . euro, per i seguenti addebiti:

euro . . . (lire . .), iscritte a titolo di . . . (tipologia di credito), anno . . . . (anno di riferimento), il cui pagamento Le è stato richiesto con la/le cartella/e n./nn. ....;

euro .... per le spese da noi sostenute per le procedure esecutive per il tentativo di recupero del/i credito/i;

euro .... per interessi di mora maturati sulla/e predetta/e cartella di pagamento.

ovvero:

per gli addebiti indicati nell'elenco allegato (in tal caso, nell'elenco allegato devono essere fornite, per ciascun addebito, le informazioni di cui sopra).

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, Lei ha la possibilità di estinguere il debito pagando .... euro, pari alla somma delle spese da noi sostenute per il tentativo di recupero e del 25% dell'importo di cui Lei risulta debitore in relazione alla/e citata/e cartella/e (ovvero: con le cartelle indicate nell'elenco allegato).

A tal fine, dovrà provvedere:

a trasmettere entro il 16 aprile 2003, consegnandocela direttamente ovvero inviandola a mezzo posta al seguente indirizzo: . . . . . o via fax al n. ....., la presente comunicazione, dopo aver compilato e firmato la dichiarazione in calce;

a pagare la somma complessivamente dovuta per la definizione (........... euro) o interamente entro il 16 aprile 2003 ovvero:

per almeno l'80%, pari a euro ...., entro il 16 aprile 2003;

per il restante importo entro il 16 aprile 2004.

Se intende aderire al presente invito, per effettuare il pagamento della somma dovuta, Lei potrà:

a) recarsi presso il/i seguente/i sportello/i: . . . . ,

oppure

(nel caso in cui venga allegato un bollettino RAV);

b) recarsi presso una banca o un ufficio postale ed utilizzare il bollettino di pagamento allegato (nel caso in cui venga allegato un bollettino di c/c postale premarcato);

b) recarsi presso un ufficio postale ed utilizzare il bollettino di pagamento allegato.

Tuttavia, nel caso in cui Lei intenda avvalersi della facoltà prevista dall'art. 12 della legge n. 289 del 2002 limitatamente ad alcuni degli addebiti risultanti dalle cartelle di pagamento sopra citate, il versamento potrà essere effettuato esclusivamente presso i nostri sportelli.

Per eventuali ulteriori informazioni può contattarci al seguente numero telefonico: ....

Distinti saluti

(Denominazione del concessionario)

Il sottoscritto .... , c.f. ....
(se persona fisica, nato a .... il ....
e residente in ....; se società, con sede legale in ....), dichiara di avvalersi, relativamente ai carichi di ruolo menzionati nella presente comunicazione (ovvero: nell elenco allegato alla presente comunicazione), dei benefici di cui all'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Data ....

Firma ....

(1) Nel presente invito non sono segnalati i ruoli a noi affidati anteriormente al 1° gennaio 1997; qualora Lei fosse debitore anche per ruoli affidatici prima di tale data, può rivolgersi ai nostri sportelli per avvalersi, anche per essi, dei benefici previsti dall'art. 12 della legge n. 289 del 2002.

ALLEGATO n. 2

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE
DEI CARICHI DI RUOLO PREGRESSI
(art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Spettabile .... (denominazione concessionario),
il sottoscritto ...., c.f. .... ,
(se persona fisica, nato a .... il ....
e residente in .... ;
se società, con sede legale in ....), dichiara di volersi avvalere dei benefici di cui all'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione al/ai seguente/i addebito/i:

importo di euro ...... (lire .....), il cui pagamento è stato richiesto, con cartella/e notificata/e il .... , a titolo di ...... (tipologia di entrata) anno ......, (anno di riferimento);
....
....

A questo fine ha effettuato in data ...., il pagamento:

□ della somma di euro ...., vale a dire dell'intero importo dovuto ai sensi del citato art. 12 della legge n. 289 del 2002

ovvero:

□ dell'importo di .... euro, pari al .... % (almeno l'80%) dell'importo dovuto ai sensi del citato art. 12 della legge n. 289 del 2002.

Data: ....

Firma: ....

03A02833

PROVVEDIMENTO 3 marzo 2003.

Revoca dell'atto n. 21091 del 7 febbraio 2003, di sospensione dell'esecuzione dell'atto n. 233063/2002 del 23 gennaio 2003 di revoca dell'affidamento in concessione alla SEAL S.p.a. del Servizio nazionale della riscossione per la provincia di Viterbo, e dell'atto n. 233194/2002 del 23 gennaio 2003 di nomina della S.R.T. S.p.a. quale commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per tale ambito territoriale.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Revoca dell'atto n. 21091 del 7 febbraio 2003.*

1.1 È disposta la revoca dell'atto n. 21091 del 7 febbraio 2003 con il quale era stata sospesa l'esecuzione del provvedimento n. 233063/2002 del 23 gennaio 2003, di revoca dell'affidamento in concessione alla SEAL S.p.a. del Servizio nazionale della riscossione, e del provvedimento n. 233194/2002 del 23 gennaio 2003 di nomina della S.R.T. S.p.a. quale commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per tale ambito territoriale che, per l'effetto, riprendono efficacia.

1.2 Contro il presente atto è ammesso ricorso, dinanzi al tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Con l'atto del direttore dell'Agenzia n. 21091 del 7 febbraio u.s., è stata sospesa l'esecuzione del provvedimento di revoca dell'affidamento in concessione alla SEAL S.p.a. del Servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Viterbo e del conseguente atto di nomina della S.R.T. S.p.a., in qualità di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione nel citato ambito territoriale.

Tale atto era stato predisposto in ottemperanza al decreto n. 593 del 5 febbraio 2003 con il quale il presidente del tribunale amministrativo del Lazio, ai sensi dell'art. 211, comma 7, della legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, aveva disposto la sospensione dell'efficacia dei predetti provvedimenti in seguito al ricorso proposto dalla SEAL S.p.a.

Poiché con l'ordinanza n. 1041 del 26 febbraio 2003, il T.A.R. del Lazio, in sede collegiale, ha respinto l'istanza della SEAL di sospensiva dei citati atti, si dispone la revoca del provvedimento n. 21091 del 7 febbraio u.s. che ne aveva sospeso l'esecuzione.

Per effetto di tale disposizione, l'atto n. 233063/2002 del 23 gennaio 2003 di revoca della concessione alla SEAL S.p.a. e l'atto n. 233194/2002 del 23 gennaio 2003 di nomina della S.R.T. S.p.a. in qualità di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito di Viterbo riacquistano efficacia.

Riferimenti normativi dell'atto:

Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera *b*).

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6).

Provvedimento di revoca dell'affidamento alla SEAL S.p.a. della concessione del servizio della riscossione per la provincia di Viterbo.

Atto del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 233063 del 23 gennaio 2003.

Provvedimento di nomina della S.R.T. S.p.a. in qualità di Commissario governativo.

Atto del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 233194 del 23 gennaio 2003.

Roma, 3 marzo 2003

Il direttore: FERRARA

03A02834

DISPOSIZIONE 25 febbraio 2003.

Accertamento dei cambi delle valute estere per il mese di gennaio 2003, ai sensi dell'art. 76, comma 7 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del «Titolo I» che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il Direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, al foglio 278, con il quale sono state attivate, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del «Titolo I» del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'U.I.C. sulla base di quotazioni di mercato e, per le valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del S.E.B.C. e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di gennaio 2003, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	5045.38
ALBANIA	Lek	47	ALL	139.229
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	82,3816
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	63,0570
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2.85487
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1.90131
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	3.97788
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	3.45855
ARMENIA	Dram	246	AMD	619.963
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,90131
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,82184
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	5202.18
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	1.06219
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0.400439
BANGLADESH	Taka	174	BDT	61,4613
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	2.11037
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	2.12437
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655.957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	1.06219
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	51.3129
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	2059,26
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	7,96328
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1.95583
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5.82899
BRASILE	Real	234	BRL	3.65066
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1.84308
BULGARIA	Lev	45	BGL	1955.46
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1.95546
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655.957
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	1100.84
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	4073.48
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655.957
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,63643
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	115.725
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,870988
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	31,4887

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957
CILE	Peso Cileno	29	CLP	768,339
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	8,79490
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,576910
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	3003,31
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	413,367
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2,33681
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1250,06
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	396,017
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,50801
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	24,4303
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,43243
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,85487
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	21,9176
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	4,98476
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	9,29413
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,90141
ERITREA	Nakfa	243	ERN	10,1438
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466
ETIOPIA	Birr	68	ETB	9,07372
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,657109
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,16259
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	56,9089
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,777901
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	24,5792
GEORGIA	Lari	230	GEL	2,30958
GHANA	Cedi	111	GHC	8764,62
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	54,1103
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	126,115
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,657109
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	188,771
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,752952
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,85487
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	8,19103
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	2085,01

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	190,149
HAITI	Gourde	151	HTG	40,2026
HONDURAS	Lempira	118	HNL	18,0241
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	8,28412
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	51,3129
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	9437,58
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	8470,69
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,330335
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	84,4527
ISRAELE	Shekel	203	ILS	5,13346
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	62,2913
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	165,027
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	82,4234
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	49,2868
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,319198
LAOS	Kip	154	LAK	8068,30
LESOTHO	Loti	172	LSL	9,23426
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,619527
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1594,34
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	47,7984
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	1,29613
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,45288
MACAO	Pataca	156	MOP	8,53264
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	61,1292
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	6694,68
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	91,4869
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	4,03584
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	13,5428
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,419391
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,6737
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	280,150
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	30,8394
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	11,2751
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	14,8121
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1196,74
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	24547,2
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,63493
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	9,23426
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	81,2572

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	15,6698
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957
NIGERIA	Naira	81	NGN	134,240
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	7,33282
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	1,96482
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,408937
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	61,7872
PANAMA	Balboa	162	PAB	1,06219
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	4,23596
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	7515,15
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,71055
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252
POLONIA	Zloty *	237	PLN	4,07040
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,86635
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,657109
ROMANIA	Leu *	131	ROL	35539,2
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	33,8155
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	538,216
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	8,02557
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,40281
SANT'ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,657109
SÃO TOMÈ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	9580,60
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,96736
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	2134,99
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,84330
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	54,7026
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	41,6380
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	230,7055
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2782,92
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	104,411
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,85487
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,85487
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,85487
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	1,06219
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	9,23426
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	276,700
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	2313,97
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9,17335
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,46209
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	9,23426
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	#VALORE!

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	3.19965
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	36.6986
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	1050,04
THAILANDIA	Baht	73	THB	45.4079
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655.957
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	2,39476
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	6.40535
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1.40633
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1767136
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	5523.37
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	5.66327
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1976,86
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	240.394
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	29.3593
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	1023.71
VANUATU	Vatu	208	VUV	139,775
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	1799.94
VIETNAM	Dong	145	VND	16375.3
YEMEN. Repubblica	RIAL	122	YER	188.252
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	4737.82
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	58.0369

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia.

N.B. I cambi sono disponibili nel sito Internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 25 febbraio 2003

Il direttore centrale: BUSA

03A02821

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 7 marzo 2003.

Riduzione del tasso ufficiale di riferimento.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Vista la delibera del Consiglio direttivo della BCE del 6 marzo 2003;

Dispone:

A decorrere dal 12 marzo 2003 il tasso ufficiale di riferimento è ridotto dal 2,75 al 2,50 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il Governatore: FAZIO

03A03009

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Simecrin»

Estratto decreto A.I.C. n. 35 del 10 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SIMECRIN, nelle forme e confezioni:

«40 mg compresse masticabili» 50 compresse;

«80 mg compresse masticabili» 30 compresse»;

«120 mg compresse masticabili» 24 compresse»;

«80 mg/ml emulsione orale» 1 flacone da 100 ml;

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Pavia n. 6 - c.a.p. 20136, codice fiscale n. 03481280968.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «40 mg compresse masticabili» 50 compresse - A.I.C. n. 034842017 (in base 10), 1179F1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse masticabili.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Cosmo S.p.a. via C. Colombo n. 1 - 20020 Lainate - Milano (tutte).

Composizione: una compressa masticabile da 40 mg contiene:

principio attivo: simeticone 40 mg;

eccipienti: mannitolo 150,0 mg - silice colloidale idrata 10,0 mg - amido pregelatinizzato 20,0 mg - lattosio monoidrato 158,8 mg - polivinilpirrolidone K30 6,0 mg - crospovidone 6,0 mg - talco 4,0 mg - magnesio stearato 4,0 mg - aroma menta 1,2 mg.

Confezione: «80 mg compresse masticabili» 30 compresse - A.I.C. n. 034842029 (in base 10), 1179FF (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse masticabili.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Cosmo S.p.a. via C. Colombo n. 1 - 20020 Lainate - Milano (tutte).

Composizione: una compressa masticabile da 80 mg contiene:

principio attivo: simeticone 80 mg;

eccipienti: mannitolo 300,0 mg - silice colloidale idrata 20,0 mg - amido pregelatinizzato 40,0 mg - lattosio monoidrato 317,6 mg - polivinilpirrolidone K30 12,0 mg - crospovidone 12,0 mg - talco 8,0 mg - magnesio stearato 8,0 mg - aroma menta 2,4 mg.

Confezione: «120 mg compresse masticabili» 24 compresse - A.I.C. n. 034842031 (in base 10), 1179FH (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse masticabili.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Cosmo S.p.a. via C. Colombo n. 1 - 20020 Lainate - Milano (tutte).

Composizione: una compressa masticabile da 120 mg contiene:

principio attivo: simeticone 120 mg;

eccipienti: mannitolo 450,0 mg - silice colloidale idrata 30,0 mg - amido pregelatinizzato 60,0 mg - lattosio monoidrato 476,4 mg - polivinilpirrolidone K30 18,0 mg - crospovidone 18,0 mg - talco 12,0 mg - magnesio stearato 12,0 mg - aroma menta 3,6 mg.

Confezione: «80 mg/ml emulsione orale» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 034842043 (in base 10), 1179FV (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione orale.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Cosmo S.p.a. via C. Colombo n. 1 - 20020 Lainate - Milano (tutte).

Composizione: 100 ml emulsione orale contengono:

principio attivo: simeticone 8 g;

eccipienti: acido citrico monoidrato 0,533 g - sodio citrato 1,000 g - carbomer 0,250 g - sodio saccarinato 35,150 mg - metilidrossipropilcellulosa 2,150 g - metile paraidrossibenzoato 0,090 g - propile paraidrossibenzoato 0,010 g - aroma tuttifrutti 0,200 g - acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: meteorismo gastro - enterico, aerofagia dell'adulto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02766

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clinoleic»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 746 dell'11 febbraio 2003

Specialità medicinale: CLINOLEIC.

Titolare A.I.C.: Clintec Parenteral S.A. Avenue L. Pasteur 6 78311 Maurepas Cedex Paris Francia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

sacca da 350 ml confezione da 12 unità - A.I.C. n. 033443060/M (in base 10) 0ZWM7N (in base 32) - classe «C»;

sacca da 100 ml confezione da 24 unità - A.I.C. n. 033443072/M (in base 10) 0ZWM80 (in base 32) - classe «C»;

sacca da 500 ml confezione da 10 unità - A.I.C. n. 033443084/M (in base 10) 0ZWM8D (in base 32) - classe «C»;

sacca da 1000 ml confezione da 6 unità - A.I.C. n. 033443096/M (in base 10) 0ZWM8S (in base 32) - classe «C»;

sacca da 250 ml confezione da 20 unità - A.I.C. n. 033443108/M (in base 10) 0ZWM94(in base 32) - classe «C»;

Forma farmaceutica soluzione per infusione endovenosa.

Composizione: la composizione quantitativa per 100 ml di Clinoleic 20% è la seguente:

principi attivi: olio di oliva purificato e olio di soia purificato 20,00 g, corrispondenti ad un contenuto di acidi grassi essenziali 4,00 g;

eccipienti: fosfatici d'uovo 1,20 g, glicerolo Ph Eur 2,25 g, sodio oleato 0,03 g, acqua per preparazioni iniettabii q.b.a. 100,00 ml.

Miscela di olio di oliva purificato (circa 80%) e olio di soia purificato (circa 20%), contenuto energetico 2000 Kcal/1 (8,36 MJ/l), contenuto in lipidi (olio di oliva e olio di soia) 20 g per 100 ml, osmolarità 270 mOsm/l, sodio idrossido Ph Eur qb a pH 6-8, densità 0,986.

I fosfolipidi apportano 47 milligrammi o 1,5 millimoli di fosforo per 100 ml.

La combinazione di olio di oliva e olio di soia fornisce un contenuto di acidi grassi in un rapporto approssimativo di:

acidi grassi saturi (AGS) 15%;

acidi grassi monoinsaturi (AGMI) 65%;

acidi grassi poliinsaturi essenziali (AGPIE) 20%.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura vietata la vendita al pubblico.

Produzione controllo:

Baxter S.A. Boulevard Rene Branquart Lessines Belgio.

Clintec Parenteral Z.I. Amlly BP 347 45203 Montargis Cedex Francia.

Indicazioni terapeutiche: Clinoleic 20% è indicato come fonte di lipidi per pazienti che richiedono una nutrizione parenterale, quando la nutrizione orale od enterale è impossibile insufficiente o controindicata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02826

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Periflex»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 751 del 17 febbraio 2003

Specialità medicinale: PERIFLEX.

Titolare A.I.C.: B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1, D-34212 Melsungen Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

5 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 035696018/M (in base 10) 121CDL (in base 32) - classe «C»;

5 sacche da 2000 ml - A.I.C. n. 035696020/M (in base 10) 121CDN (in base 32) - classe «C».

Forma farmaceutica soluzione per infusione endovenosa.

Composizione: la composizione quantitativa per 1000 e 2000 ml è la seguente:

Composizione	1000 ml	2000 ml
Isoleucina	2.34 g	4.68 g
Leucina	3.13 g	6.26 g
Lisina cloridrato ≅ Lisina	2.84 g (2.27 g)	5.68 g (4.54 g)
Metionina	1.96 g	3.92 g
Fenilalanina	3.51 g	7.02 g
Treonina	1.82 g	3.64 g
Triptofano	0.57 g	1.14 g
Valina	2.60 g	5.20 g
Arginina monoglutammato ≅ Arginina ≅ Acido glutammico	4.98 g (2.70 g) (2.28 g)	9.96 g (5.40 g) (4.56 g)
Istidina cloridrato monoidrato ≅ Istidina	1.69 g (1.25 g) —	3.38 g (2.50 g) —
Alanina	4.85 g	9.70 g
Acido aspartico	1.50 g	3.00 g
Acido glutammico	1.22 g	2.44 g
Glicina	1.65 g	3.30 g
Prolina	3.40 g	6.80 g
Serina	3.00 g	6.00 g
Magnesio acetato tetraidrato	0.86 g	1.72 g
Sodio acetato tridrato	1.56 g	3.12 g
Potassio di idrogeno fosfato	0.78 g	1.56 g
Potassio idrossido	0.52 g	1.04 g
Sodio idrossido	0.50 g	1.00 g
Glucosio monoidrato ≅ Glucosio anidro	88.0 g (80.0 g)	176.0 g (160.0 g)
Sodio cloruro	0.17 g	0.34 g
Calcio cloruro diidrato	0.37 g	0.74 g
Elettroliti: Na^+	27.0 mmol	54.0 mmol
K^+	15.0 mmol	30.0 mmol
Ca^{2+}	2.5 mmol	5.0 mmol
Mg^{2+}	4.0 mmol	8.0 mmol
Cl^-	31.6 mmol	63.2 mmol
$H_2PO_4^-$	5.7 mmol	11.4 mmol
Acetato	19.5 mmol	39.0 mmol

Composizione	1000 ml	2000 ml
Aminoacidi totali	40 g	80 g
Azoto	5.7 g	11.4 g
Calorie non proteiche KJ (kcal)	1340 (320)	2680 (640)
KJ (kcal)	2010 (480)	4020 (960)
Osmolarità (mOsm/l)	900	900

Eccipienti: acido citrico monoidrato e acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura vietata la vendita al pubblico.

Produzione: B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1, D-34212 Melsungen Germania.

Indicazioni terapeutiche: apporto del fabbisogno giornaliero di calorie, aminoacidi, elettroliti e liquidi durante nutrizione parenterale di pazienti con catabolismo moderatamente grave, nei casi in cui la nutrizione orale o entrale risulta impossibile insufficiente o controindicata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02827

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anti Acne Samil».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 55 del 10 febbraio 2003

Specialità medicinale: ANTI ACNE SAMIL.

Società: MDM S.p.a. - viale Papiniano, 22/B - 20123 Milano

«Polvere cutanea» 2 flaconi 2,3 g - A.I.C. n. 020477028.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Anti Acne Samil», «Polvere cutanea» 2 flaconi 2,3 g - A.I.C. n. 020477028, prodotti anteriormente al 2 novembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 565 del 24 settembre 2001, possono essere depositati per ulteriori centoottanta giorni a partire dal 26 aprile 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02767

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vincristina».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 56 del 10 febbraio 2003

Specialità medicinale: VINCRISTINA.

Società: Crinos S.p.a. - via Pavia 6 - 20136 Milano.

Fiala soluzione pronta 1mg/ml - A.I.C. n. 020782037.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Vincristina», fiala soluzione pronta 1 mg/ml - A.I.C. n. 020782037, prodotti anteriormente al 27 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 521 del 28 ottobre 2002, possono essere dispensati per ulteriori centoottanta giorni dal 26 maggio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02769

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eltair»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 58 del 10 febbraio 2003

Specialità medicinale: ELTAIR.

Società: Scharper S.p.a. - via Manzoni - 20121 Milano.

«100 microgrammi spray nasale, sospensione» flacone nebulizzatore 200 erogazioni - A.I.C. n. 033916026.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Eltair», «100 microgrammi spray nasale, sospensione» flacone nebulizzatore 200 erogazioni - A.I.C. n. 033916026, prodotti anteriormente al 14 maggio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 162 dell'11 aprile 2002, possono essere dispensati per ulteriori centoottanta giorni a partire dal 9 maggio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02768

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rex»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 61 del 10 febbraio 2003

Specialità medicinale: REX.

Società MDM S.p.a. viale Papiniano, 22/B - 20123 Milano.

«1 g granulato effervescente» 30 bustine - A.I.C. n. 029481025.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale: «Rex», «1 g granulato effervescente» 30 bustine - A.I.C. n. 029481025, prodotti anteriormente al 13 ottobre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 540 del 2 agosto 2001, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 6 aprile 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02765

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Helixate».

Con il decreto n. 800.5/R.M.754/D28 del 17 febbraio 2003, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

HELIXATE.

Confezioni:

1 flac. liof. 250 UI + 1 flac. 2,5 ml + 1 set - A.I.C. n. 032998 015;

1 flac. liof. 500 UI + 1 flac. 5 ml + set - A.I.C. n. 032998 039;

1 flac. liof. 1000 UI + 1 flac. 10 ml + set - A.I.C. n. 032998 054;

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer AG., titolare della specialità.

03A02792

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reseril».

Con il decreto n. 800.5/R.M.169/D29 del 19 febbraio 2003, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

RESERIL.

Confezioni:

28 compresse 100 mg - A.I.C. 028925 016;

28 compresse 200 mg - A.I.C. 028925 028;

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bristol Myers Squibb S.p.a., titolare della specialità.

03A02788

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dutonin».

Con il decreto n. 800.5/R.M.375/D30 del 19 febbraio 2003, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

DUTONIN.

Confezioni:

28 compresse 100 mg - A.I.C. n. 028926 018;

28 compresse 200 mg - A.I.C. n. 028926 020;

Motivo della revoca: rinuncia della ditta UPSA S.p.a., titolare della specialità.

03A02791

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetramil».

Con il decreto n. 800.5/R.M.138/D32 del 19 febbraio 2003, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

TETRAMIL.

Confezioni:

5 fl collirio monodose 0,5 ml - A.I.C. n. 017863 022;

10 fl collirio minidose 1 ml - A.I.C. n. 017863 046.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farmigea S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

03A02790

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pulsepak».

Con il decreto n. 800.5/R.M.899/D33 del 19 febbraio 2003, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

PULSEPAK - 400 mg compresse, 14 compresse - A.I.C. n. 033770 013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Progasud S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

03A02787

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sulidamor».

Con il decreto n. 800.5/R.M.189/D35 del 20 febbraio 2003, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

SULIDAMOR: 30 compresse 100 mg - A.I.C. 028705 010;

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farmaceutici Damor S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

03A02789

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Salame S. Angelo»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta «Salame S. Angelo», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio di tutela Salame S. Angelo con sede in S. Angelo di Brolo (Messina), via S. Francesco di Paola n. 10, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni e dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «SALAME S. ANGELO»
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Art. 1.

Denominazione del prodotto

A.1. L'indicazione geografica protetta «Salame S. Angelo» è riservata al prodotto che abbia i requisiti specificate nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione e caratteristiche del prodotto

B.1. Il Salame S. Angelo è un insaccato unigrana prodotto esclusivamente con carni suine ed insaccato (confezionato) in budella naturali di suino.

B.2. Il Salame S. Angelo si presenta e si caratterizza per:

B.2.1. *aspetto:* la superficie esterna è cilindrica ed irregolare, presentando la classica fioritura, uno strato biancastro, tipica degli insaccati stagionati;

B.2.2. *consistenza:* tenero, compatto di consistenza elastica alla pressione esercitata dal palmo della mano;

B.2.3. *aspetto al taglio:* la fetta si presenta compatta ed omogenea, con il grasso e la parte magra ben legati;

B.2.4. *colore:* le parti magre sono di colore rosso rubino ed il grasso di colore bianco;

B.2.5. *odore:* profumo delicato e caratteristico;

B.2.6. *sapore:* leggermente speziato, aroma fragrante, strettamente condizionati dal microclima della vallata e dal giusto periodo di stagionatura.

B.3. Pezzature:

B.3.1. *cularino*, budello utilizzato ampolla rettale del maiale: peso variabile da 700 a 1500 gr stagionatura minima non inferiore a cinquanta giorni;

B.3.2. *sottocularino*, budello utilizzato piccolo e grosso colon: peso variabile da 200 a 700 gr stagionatura minima non inferiore a trenta giorni;

B.3.3. *sacco*, budello utilizzato cieco di suino: peso variabile da 1000 a 3500 gr stagionatura minima non inferiore a sessanta giorni;

B.3.4. *fellata*, budello utilizzato «budello ricciu» parte limitrofa al cieco di suino: peso variabile da 300 a 600 gr stagionatura minima non inferiore a trenta giorni.

B.4. Materie prime utilizzate.

B.4.1. Le materie prime utilizzate ed ammesse per la produzione del salame S. Angelo sono costituite da carni fresche provenienti da suini di razze selezionate, quali:

animali in purezza o derivati, delle razze tradizionali di base Large White, Landrace, Duroc;

animali derivati da incroci fra le suddette razze ed incroci fra le stesse con popolazioni suine autoctone.

Inoltre devono presentare i seguenti requisiti:

B.4.2. trovarsi in ottimo stato di nutrimento;

B.4.3. devono provenire esclusivamente da Paesi membri dell'U.E.;

B.4.4. raggiungere a macellazione avvenuta un peso non inferiore a 125 kg, peso morto;

B.4.5. la materia prima da utilizzare dovrà giungere negli stabilimenti in mezzane intere (compresa la testa), con divieto assoluto di utilizzate carni congelate e/o surgelate; la refrigerazione a temperatura controllata 0° + 4° è ammessa per non più di sei giorni dalla data di macellazione, giorno incluso;

B.4.6. È vietato categoricamente l'utilizzo di carni provenienti da scrofe o verri, nonché l'utilizzo del lardo nel procedimento di trasformazione delle carni.

B.5. Caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche.

La tabella sotto indicata, espone i dati nei suoi valori minimi e massimi consentiti, maggiormente significativi che caratterizzano il Salame S. Angelo, riscontrabili a stagionatura ultimata:

Parametro	Periodo	Valore min.	Valore max
Ph	Stagionatura ultimata	5,1	6,2
Aw	Stagionatura ultimata	0,81	0,96

Carica microbica mesofila 50×10 alla settima unità formanti colonia/grammo.

La carica microbica viene indicata come valore massimo, cioè uguale o minore di quella sopra indicata.

Art. 3.

Delimitazione zona geografica

C.1. La produzione del Salame S. Angelo I.G.P., avviene solo nel territorio del comune di Sant'Angelo di Brolo come individuato nell'allegata cartina. In esso si dovrà svolgere l'intero ciclo di lavorazione, come disposto ed indicato nel successivo art. 5.

Art. 4.

Origini del prodotto

D.1. Il Salame S. Angelo, prende il nome dal paese di produzione S. Angelo di Brolo in provincia di Messina.

La storia del prodotto è antichissima, è documentata nella sua zona di origine, ed affonda le sue radici in tempi assai lontani, all'epoca arabo-normanna.

Essa iniziò quando, nel XI secolo, per volontà della regina Adelasia, i Normanni, a seguito del Conte Ruggero d'Altavilla, portarono nuovi usi nel territorio siciliano.

Gli stessi, affiancati dall'oppressione araba, a conferma della sopraggiunta libertà, testimoniata dai nuovi costumi dietetici, in contrapposizione a quelli degli arabi, la cui religione musulmana vietava l'uso di carne di maiale, introdussero le carni suine nell'uso culinario.

Così nel tempo, S. Angelo è stato custode geloso di una tradizione unica in Sicilia tramandata da generazione in generazione fino ai tempi odierni.

D.2. Ciò trova conferma in numerosi importanti documenti storici quali:

D.2.1. una delibera redatta nel 1855, con la quale l'allora governante del comune di S. Angelo, introduceva una tassa sulle principali produzioni di maggior interesse economico presenti sul territorio comunale, comprendente anche il salame denominata «Balzello», trasformatasi negli anni seguenti e mantenuta sino agli 50 sotto forma di dazi;

D.2.2. una delibera comunale del 7 settembre 1855 dove si formulava il regolamento di percezione del balzello sul consumo, produzione e commercializzazione del salame, e relativo pagamento con l'allora moneta in vigore «nella ragione di grano uno napoletano per ogni rotolo, giusta tariffa autorizzata».

Inoltre nel regolamento si imponeva pure, a tutti i detentori di salame la presentazione alla casa comunale di una dichiarazione chiamata «Rivelo», cioè una sorta di autocertificazione odierna per dichiarare le quantità di prodotto posseduto:

D.2.3. *primum ac prototypum*, n. 1 del periodico dell'Università di Messina, del prof. Enrico Pispisa, in cui si ribadisce il concetto di politica economica espressa da Federico II in Sicilia, che diede impulso alla produzione e commercializzazione nei territori del suo regno della carne fresca, salate e salame;

D.2.4. testo, titolato: I prodotti dell'isola del Sole di Ettore Costanzo e Mario Liberto edito e curato in collaborazione con la regione siciliana assessorato agricoltura e foreste servizi allo sviluppo, in cui si evidenza la tipica produzione del Salame S. Angelo;

D.2.5. tesi di laurea presso l'Università degli studi di Napoli redatta da diversi colelgi «dott. Ravidà - AUSL Patti», attinente la produzione e le caratteristiche che contraddistinguono il Salame S. Angelo;

D.2.6. pubblicazioni varie su quotidiani e riviste del settore, riguardanti le origini, la produzione, le partecipazioni a manifestazioni agroalimentari e le peculiarità del Salame S. Angelo;

D.2.7. registrazione marchi e fatture di commercializzazione dei produttori presenti sul territorio, con particolare riguardo ai marchi per la difesa dalle imitazioni;

D.2.8. istituzione sin dal 1990, nel comune di S. Angelo di Brolo di una manifestazione dedicata al Salame S. Angelo, al fine di incentivare e favorire da un lato, l'incontro tra la domanda e l'offerta di mercato, dall'altro una politica di rafforzamento del comparto economico locale di produzione.

D.3. A parte la dimostrazione formale dell'origine, la notorietà e la fama acquisiti in tantissimi anni, dimostra quanto alto sia l'indice di gradimento per questo prodotto e radicato il concetto che identifica lo stesso con la denominazione geografica «Salame S. Angelo» tanto da favorire tentativi di imitazione ed uso improprio della denominazione stessa.

A tal fine, per evitare questo deprecabile fenomeno, dovrà essere garantita l'origine certa del prodotto mediante l'iscrizione in appositi elenchi dei produttori e delle strutture di lavorazione, gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7.

Lo stesso organismo, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, verificherà che il prodotto tutelato della I.G.P. risponda alle prescrizioni del disciplinare.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

E.1. La produzione del Salame S. Angelo si articola attraverso le diverse fasi che compongono il ciclo di lavorazione di seguito elencato:

E.1.1. ricevimento della materia prima, con avvio diretto alla lavorazione o relativo deposito a T° controllata zero° max + 4°;

E.1.2. scotennamento, sezionatura, disosso e mondatura della materia prima. Le parti da impiegare in quantità proporzionale e provenienti dall'intera mezzena di suino, sono: coscia, lonza, filetto, spalla, coppa, opportunamente snervati, e pancettone mondato;

E.1.3. taglio della materia prima: La grana della carne e del grasso costituente la pasta di salame deve essere tagliata a «punta di coltello». Per questa fase, in alternativa, può essere utilizzata apposita macchina cubettatrice con stampo a fori a sezionatura quadrata da 12 millimetri;

E.1.4. impasto della carne precedentemente tagliata, con aggiunta di solo sale marino, pepe nero a mezza grana e nitrato di potassio (E252). Nell'impasto il rapporto carne/grasso presente, deve essere non superiore a 100/20 ossia non superiore al 20% di grasso: È vietato categoricamente l'uso del lardo;

E.1.5. preparazione del budello, esclusivamente di maiale, legato con spago all'interno nella parte inferiore, una volta rivoltato su se stesso viene riempito, legato e sigillato nella parte superiore;

E.1.6. asciugatura e stagionatura del prodotto, variabile in funzione della pezzatura, delle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche devono essere effettuate:

E.1.6.1. in locali sufficientemente aerati e separati tra loro, attraverso lo sfruttamento delle caratteristiche climatiche in funzione dell'orientamento e del posizionamento dei locali di produzione;

E.1.6.2. in ambienti cosiddetti «asettici», apposite sali di asciugatura, e di stagionatura che attraverso lo sfruttamento delle condizioni climatiche naturali, garantiscono con i loro sistemi tecnologici di aspirare, regolare, rinnovare e diffondere l'aria esterna attraverso il prodotto in maniera uniforme.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

F.1. Il legame con l'ambiente è uno degli elementi indiscussi che caratterizzano e legano il prodotto Salame S. Angelo alla zona geografica di origine, il comune di Sant'Angelo di Brolo, soddisfacendo i requisiti previsti dal regolamento CEE n. 2081/92.

In particolare:

F.1.1. Le origini di produzione e loro tecniche.

L'indubbia connessione con il territorio tradizionale di produzione è rappresentata dalla capacità tecnica degli addetti ai lavori, in quanto nel tempo si sono tramandate ed affermate le maestranze qualificate che hanno reso possibile la prosecuzione dei procedimenti di lavorazione del prodotto nel pieno rispetto della tradizione consolidata.

In particolare, quella del taglio e della preparazione dell'impasto rappresenta un aspetto fondamentale di quello che sarà il risultato finale di un prodotto, dalle caratteristiche inimitabili;

F.1.2. Il microclima della zona geografica.

Il microclima che influenza positivamente la fase fondamentale della stagionatura, viene determinato dalla particolare morfologia della vallata di S. Angelo di Brolo, la quale si differenzia in modo significativo da quelle vicine.

Di fatto l'andamento dei suoi versanti protegge la vallata dall'ingresso diretto sia delle correnti marine, che da quelle fredde provenienti dalle montagne, creando un idoneo andamento delle correnti aeree, della temperatura e dell'umidità, tali dà consentire l'instaurazione di un microambiente che la differenzia e la fa assomigliare ad una grande sala di stagionatura, con connotazione altrove non riproducibili;

F.1.3. La reputazione, la qualità e le caratteristiche organolettiche.

Infine da non sottovalutare è la notorietà che nel corso dei decenni il Salame S. Angelo ha acquisito sul mercato regionale, nazionale ed europeo.

Reputazione che i salumificatori ed il Salame S. Angelo hanno acquisito attraverso un prodotto; che nella fase commerciale trova largo consenso nel consumatore finale, poiché presenta, quelle caratteristiche organolettiche peculiari proprie di una cultura che affonda le sue radici in un passato molto lontano, fatto di antiche tradizioni, capaci di garantire sapori inimitabili di tempi lontani.

Ne è conferma la presenza sul territorio, negli anni, di un numero consistente di operatori, dediti alla produzione e alla commercializzazione sui diversi mercati di riferimento.

Art. 7.

Organismo di controllo

G.1. I controlli saranno effettuati da un organismo conforme a quanto disposto dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 8.

Etichettatura e commercializzazione

H.1. Una adeguata protezione della denominazione impone l'adozione di elementi di identificazione chiari e facilmente individuabili.

Pertanto viene previsto:

H.1.1. il prodotto, subito dopo l'insacco e la legatura, deve essere munito di sigillo atto a garantire la corrispondenza al presente disciplinare, e di tutti gli elementi previsti dalle leggi vigenti che regolano le procedure di etichettatura e confezionamento dei prodotti insaccati a base di carne;

H.1.2. sul prodotto immesso al consumo deve essere riportata la denominazione «Salame S. Angelo» seguita dalla dicitura «Indicazione geografica protetta» e/o dalla sigla IGP, fatta in caratteri chiari, indelebili, di dimensioni almeno doppie rispetto alle altre diciture, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che, compaia in etichettatura, cosi come riportato nel successivo art. 9.

Per il prodotto destinato ai mercati esteri, l'indicazione geografica protetta potrà essere indicata nella versione linguistica del Paese in cui il prodotto viene commercializzato.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista;

H.1.2.1. ai fini della rintracciabilità del prodotto, il logo verrà stampato sulle etichetta delle ditte produttrici e i relativi quantitativi, numerati;

H.1.3. il salame S. Angelo, dopo l'applicazione dei contrassegni, può essere commercializzato:

H.1.3.1. sfuso ovvero confezionato sottovuoto o in atmosfera modificata, intero, in tranci o affettato.

Tutte le operazioni riguardanti il presente articolo devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 3.

Art. 9.

L o g o

Salame S. Angelo
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Caratteri: old english text MT.

Colori base utilizzati:

nero - R31 - G26 - B23;

azzurro cielo R0 - G124 - B195.

03A02868

AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato relativo alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione 770/2003 ordinario, approvato con provvedimento del 14 gennaio 2003.

Nelle istruzioni al modello di dichiarazione 770/2003 ordinario, relativo all'anno 2002, concernente la dichiarazione di altri sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 14 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2003, le pagine 29 e 35 delle istruzioni, pubblicate, rispettivamente, nelle pagine 143 e 149 della predetta *Gazzetta Ufficiale*, si intendono sostituite dalle seguenti:

ALLEGATO

Prospetto dei dati relativi ai versamenti

In questo prospetto vanno riepilogati i dati, in ordine cronologico, dei versamenti relativi al saldo mensile del conto unico.
In particolare, indicare:
- nella **colonna 1**, il mese e l'anno cui si riferisce il versamento vale a dire il mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo ;
- nella **colonna 2**, l'importo complessivamente versato desunto dalla colonna "Importi a debito versati" nel caso di utilizzo del modello di pagamento unificato;
- nella **colonna 3**, gli interessi versati a seguito di ravvedimento già compreso nella colonna 2;
- nella **colonna 4**, deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, non deve essere indicato il codice tributo avendo cura di barrare la successiva casella di cui alla **colonna 5**;
- nella **colonna 6**, "Note", devono essere utilizzati i seguenti codici:
  C - se l'importo indicato nel punto 2 è parte di un versamento cumulativo relativo a più mesi;
  D – se il codice tributo è stato oggetto di comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate;
  E – se il codice tributo non è stato oggetto di comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate;
  G – se il versamento si riferisce al ravvedimento effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 ovvero al ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Nell'ipotesi di ravvedimento va compilato uno specifico rigo nel quale riportare nella colonna 1 l'anno di riferimento desunto dal modello di pagamento, nella colonna 2 l'importo della sanzione versata, nella colonna 4 il codice tributo utilizzato per il versamento e nella colonna 6, "Note", il codice G.
Qualora siano stati eseguiti versamenti cumulativi relativamente a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento. In particolare, deve essere riportato:
- nella **colonna 2**, l'importo corrispondente all'imposta sostitutiva relativa al periodo di riferimento;
- nella **colonna 3**, i relativi interessi versati;
- nella **colonna 6**, "Note", il codice C.

Riepilogo del conto unico

Gli intermediari, nonché le banche o SIM residenti che presentano la comunicazione in qualità di enti rappresentanti degli enti e società non residenti, sono tenuti alla compilazione delle varie parti del presente riquadro con riferimento ai titoli che hanno movimentato il conto unico, alle operazioni di accredito dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché alle ipotesi di versamento dell'imposta sostitutiva e della maggiorazione dell'1,50 per cento mensile di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996.
I soggetti emittenti non intermediari che hanno applicato l'imposta sostitutiva in conformità al disposto del secondo periodo del comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, ancorché non siano obbligati alla tenuta del conto unico, non devono utilizzare la parte relativa alla maggiorazione ed alle altre operazioni tardive.

Il prospetto riguardante il riepilogo del conto unico prevede dodici riquadri, uno per ciascun mese dell'anno, destinati ad evidenziare il saldo mensile dell'imposta risultante da ciascun conto unico.

Nel riepilogo del conto unico, in ciascun riquadro mensile i punti da 1 a 7 sono riservati alla determinazione del saldo della massa delle operazioni effettuate sul conto unico nel mese di competenza, i punti 8 e 9 sono destinati ad accogliere sia gli ulteriori versamenti relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996, versata tardivamente, e alla pertinente maggiorazione dell'1,50 per cento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, sia all'indicazione dell'imposta sostitutiva relativa alle eventuali altre operazioni tardive.
In particolare, indicare:
- nel **punto 1**, il dato relativo agli accrediti nel mese di riferimento per operazioni sui titoli di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 effettuate nel mese stesso;
- nel **punto 2**, il dato relativo agli accrediti dell'imposta sostitutiva sui dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nei **punti** da **3** a **5**, i dati relativi agli addebiti mensili al conto unico, distinguendoli a seconda dell'origine degli addebiti stessi. In particolare **al punto 3** gli addebiti derivanti dal riporto dell'imposta sostitutiva risultante quale saldo negativo del conto unico del mese precedente; **al punto 4** gli addebiti derivanti dai versamenti effettuati in mesi precedenti compresi quelli relativi a periodi d'imposta precedenti e che, si sono rivelati in eccesso per errore materiale rispetto al saldo del conto unico; **al punto 5** gli addebiti derivanti dalle operazioni effettuate nel mese di riferimento, compresi gli addebiti derivanti dal recupero di imposta sostitutiva non dovuta che era stata accreditata al conto unico anche in periodi d'imposta precedenti;

K – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni il cui versamento è esposto nel quadro ST intestato al soggetto che prosegue l'attività;
L – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni, relativo a ritenute indicate nel quadro ST intestato al soggetto estinto;
M – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all'IRPEF non prelevate per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
N – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale comunale all'IRPEF non prelevate per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
P – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all'IRPEF prelevate da successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
Q – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale comunale all'IRPEF prelevate dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
R – se nel rigo sono indicati i dati relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482 effettuate da imprese di assicurazioni su prestazioni corrisposte da terzi.

Per la compilazione del **punto 8** "Eventi eccezionali" devono essere utilizzati i seguenti codici:
A – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111 e dall'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1995, n. 507 a favore delle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM;
B – se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44 previste per le vittime di richieste estorsive e dell'usura;
C – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 31 ottobre 2002 fino al 31 marzo 2003) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dai decreti 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) e 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) emanati a seguito degli eventi sismici verificatisi in data 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia.
D – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 29 ottobre 2002 fino al 31 marzo 2003) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal decreto 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) emanato a seguito dell'eruzione del vulcano Etna verificatasi dal 29 ottobre 2002 nella provincia di Catania.
E – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 25 novembre 2002 fino al 31 marzo 2003) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal decreto 5 dicembre 2002 (G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002) emanato a seguito degli eventi alluvionali verificatisi dal 25 novembre 2002 nel territorio delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.
F – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 18 aprile 2002 fino al 31 ottobre 2002) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal decreto 28 giugno 2002 (G.U. n.1560 del 5 luglio 2002) emanato a seguito dell'evento che ha interessato il "grattacielo Pirelli".
G – se il sostituto d'imposta ha fruito del differimento al 17 aprile 2002 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte scadenti in data 16 aprile 2002 previsto dal decreto 24 maggio 2002 (G.U. n.1290 del 4 giugno 2002) a seguito dello sciopero generale del giorno 16 aprile 2002.
Z – in caso di agevolazioni previste da altre disposizioni.

Nel **punto 9** deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, non deve essere indicato il codice tributo avendo cura di barrare la successiva casella di cui al **punto 10**.

Nel **punto 11**, da compilare in caso di versamento di addizionale regionale, deve essere indicato il codice della regione. Si precisa che tale codice deve essere rilevato dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla **tabella SF** - *Elenco Regioni e Province autonome* posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

03A02836

COMUNE DI BINAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Binago (provincia di Como) ha adottato il 20 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire l'aliquota ridotta del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze;

3. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di confermare, la detrazione spettante per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari dimorano abitualmente;

5. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, fissando al 2 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. L'inagibilità o l'inabitabilità sono accertate dall'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario o in alternativa sono autocertificate dal contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

(Omissis).

03A02382

COMUNE DI BRUNICO - BRUNECK

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Brunico - Bruneck (provincia di Bolzano) ha adottato il 4 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 viene determinata nella seguente misura: € 5,1 per mille;

2. la detrazione per abitazione principale per l'anno 2003 viene determinata nella misura di € 361,00 nei seguenti casi:

a) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) per l'unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

c) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

03A02383

COMUNE DI BUSSERO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bussero (provincia di Milano) ha adottato il 16 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

abitazione principale: aliquota pari al 6 per mille;

abitazione non locate o sfitte: aliquote pari al 7 per mille (si considerano quelle abitazioni che, seppur idonei all'uso, sono sottratti alla locazione; da almeno due anni gli interessati dovranno far pervenire, una comunicazione del non utilizzo dell'immobile su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio tributi);

altri immobili aliquota pari al 6 per mille;

immobili inagibili e inabitabili di interesse artistico e architettonico sui quali vengono eseguiti interventi di recupero per tre anni di durata dall'inizio dei lavori: aliquota pari al 4 per mille;

1. di determinare, *(omissis)*, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2003 nel misure specificate in premessa confermando quelle vigenti nell'anno 2002;

2. di stabilire in € 113,621 la detrazione per l'abitazione principale;

(Omissis).

03A02384

COMUNE DI FRABOSA SOTTANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Frabosa Sottana (provincia di Cuneo) ha adottato il 20 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - nella misura del 5 per mille quale aliquota unica;

2. di stabilire la detrazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di € 154,94 (pari a L. 300.000);

3. di ribadire, per quanto disposto dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, citato in premessa, che le pertinenze non sono considerate parte integrante dell'abitazione principale e pertanto non beneficiano della suddetta detrazione di imposta.

(Omissis).

5. Il versamento deve essere eseguito sul conto corrente postale n. 12735130 intestato a comune di Frabosa Sottana I.C.I. - Tesoreria.

03A02385

COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ginestra degli Schiavoni (provincia di Benevento) ha adottato il 31 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di riconfermare al 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003;

2. di stabilire quell'unica deduzione possibile l'importo di € 103,29 relativo all'abitazione principale.

(Omissis).

03A02386

COMUNE DI ISASCA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Isasca (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e di confermare in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A02387

COMUNE DI LORANZÈ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Loranzè (provinci di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I.;

2) di stabilire che per l'anno 2003 dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 105 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale distribuzione;

3) di stabilire per l'anno 2003 nella misura del 7 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. sui fabbricati industriali non utilizzati.

(Omissis).

03A02388

COMUNE DI MORIMONDO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Morimondo (provincia di Milano) ha adottato il 12 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 2003 le seguenti aliquote di riferimento dell'imposta comunale immobiliare:

aliquota ordinaria: sei per mille;

abitazione principale, come definita dall'art. 22 del Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 29 settembre 1999: quattro per mille;

pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale di cui all'art. 22, lettera *e)* del Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 29 settembre 1999: quattro per mille;

terreni agricoli ed edificabili: sei per mille;

fabbricati gruppo C che non possono essere considerate pertinenze dell'abitazione principale:

C/1 negozi e botteghe (pubblici esercizi): sette per mille;

C/2 magazzini e locali deposito: sette per mille;

C/3 laboratori e locali deposito: sette per mille;

C/4 fabbricati per arti e mestieri: sette per mille

Per le categorie C/1 e C/2 se gli stessi immobili non sono utilizzati dai titolari di licenza di pubblico esercizio sei per mille;

fabbricati gruppo D: tutte le categorie comprese da D/1 A D/12: sette per mille.

Il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, di cui all'art. 59, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l'anno 2003:

per aree residenziali: euro 76 al metro quadrato;

per aree insediamenti: euro 58 al metro quadrato.

La detrazione d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 55, comma 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Per unità immobiliare in ragione annua e in rapporto alla quota di possesso art. 23 Regolamento I.C.I. euro 124.

(Omissis).

03A02389

COMUNE DI MARMIROLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Marmirolo (provincia di Mantova) ha adottato il 23 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di stabilire per l'anno 2003 l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con le seguenti modalità:

di determinare l'aliquota principale che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille;

di determinare l'aliquota da applicare alle seconde case non occupate, ai locali sfitti uso negozio (cat. catastale C/1) ed alle aree edificabili nella misura del 7 per mille;

di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 determinando in € 104 la detrazione ordinaria per abitazione principale aumentando da € 104 a € 156 tale detrazione per l'anno 2003 per i proprietari o titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione a condizione che:

l'immobile sia destinato da abitazione principale;

il reddito annuo massimo imponibile dell'intero nucleo familiare non superi il limite massimo di L. 27.000.000 (€ 13.944,34) comprensivo di tutti i redditi ed eventuali indennità di tutti i componenti il nucleo familiare compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, aumentato di L. 1.500.000 (€ 774,69) per ogni familiare a carico. Quest'ultimo importo raggiungerà la cifra di L. 3.000.000 (€ 1.549,37) qualora la persona a carico sia portatore di handicap;

i beneficiari appartengano alle categorie di seguito indicate:

a) pensionati;

b) coniugi a carico di pensionati;

c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

d) disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 2002 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi, nell'anno 2002;

condizione imprescindibile per la fruizione della maggiore detrazione è il non possesso, anche a titolo di usufrutto, uso o abitazione, da parte dei componenti il nucleo famigliare, compreso il richiedente, di altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale ad eccezione di una quota non superiore ad un terzo di un solo secondo immobile con esclusione del calcolo del box di pertinenza dell'abitazione principale;

di escludere comunque dalla maggiore detrazione tutte le unità classificate come A/1 - A/7 - A/8 - A/9;

di fissare dal 2 maggio al 30 giugno 2003 il periodo entro il quale l'istanza deve essere presentata. Detto termine è da intendersi perentorio pena la decadenza del beneficio per l'anno 2003. In caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 30 giugno 2003, l'istanza può essere presentata entro il 20 dicembre 2003, data di scadenza della seconda rata. Le istanze, con relativa documentazione possono essere inoltrate a mezzo raccomandata;

di accogliere le istanze con riserva, al fine di provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica;

(Omissis).

03A02390

COMUNE DI OSIMO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Osimo (Ancona) ha adottato il 10 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria: 6,4 per mille;

b) aliquota ridotta: 4,5 per mille da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali ed alle pertinenze ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.;

c) aliquota particolare: 6 per mille da applicarsi ai terreni agricoli;

d) aliquota agevolata: 4 per mille da applicarsi alle unità immobiliari ad uso abitativo per le quali sono stati stipulati contratti di locazione a canone controllato, ai sensi della legge n. 431/1998 e della deliberazione della giunta comunale n. 475 del 5 ottobre 1999, dato atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio;

e) aliquota maggiorata: 9 per mille da applicarsi agli immobili ad uso abitativo non locati per quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1° gennaio 2003;

(Omissis).

3. di determinare le detrazioni annuali dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

i) detrazione di € 103,29 da applicarsi alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e a quelle assimilate ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.;

ii) detrazione di € 129,11 da applicarsi all'abitazione principale posseduta da anziani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età prima del 1° gennaio 2003, a condizione che vivano soli o in coppia, che siano proprietari della sola abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze e che abbiano conseguito nel 2002 un reddito ai fini IRPEF non superiore ad € 7.230,40 se vivono soli e ad € 10.845,59 complessivi se vivono in coppia;

iii) detrazione di € 129,11 da applicarsi all'abitazione principale posseduta da portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi della legge n. 142/1992 o da soggetti che ricevono l'indennità di accompagno ai sensi della legge n. 18/1980;

(Omissis).

03A02391

COMUNE DI PIEVE TESINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pieve Tesino (provincia di Trento) ha adottato il 24 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del cinque per mille;

2. di applicare l'aliquota ridotta al 4 per mille per i seguenti immobili:

abitazione principale dei soggetti residenti;

alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;

immobili dove si svolge l'attività di: commercio, artigianato, industria, ricettività turistica in genere, servizi vari verso terzi (uffici);

aree commerciali;

aree destinate a servizi;

sono assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titoto di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locate;

sono assimilate alle abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito dai familiari, a parenti ed affini di primo grado.

3. di stabilire per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale nell'importo di euro 258;

4. di prendere atto che i versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore a euro 10,33.

(Omissis).

03A02392

COMUNE DI QUAGLIAZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Quagliazzo (provincia di Torino) ha adottato l'11 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di stabilire nel 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale - ICI per l'anno 2003;

2. Di dare atto che è confermata la detrazione di € 113,62 sulla prima casa e che non ci sono ulteriori detrazione, riduzioni o diversificazioni oltre a quelle già previste dalla legge;

(Omissis).

03A02393

COMUNE DI SAGRON MIS

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sagron Mis (provincia di Trento) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per il periodo d'imposta 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio catastale di Sagron Mis nella misura unica del 4 per mille.

2. Di stabilire, per il periodo d'imposta 2003, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art, 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, comprese le pertinenze di cui all'art. 6 del vigente regolamento I.C.I. nell'importo corrispondente all'imposta dovuta per le predette unità.

(Omissis).

03A02394

COMUNE DI SCURELLE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Scurelle (provincia di Trento) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

di stabilire, per l'anno 2003, le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:

aliquota del 5 per mille per le abitazioni civili possedute in aggiunta all'abitazione principale (escluse le abitazioni locate a persone residenti nel comune);

aliquota del 4 per mille per tutti gli altri immobili (abitazioni principali, abitazioni locate a persone residenti nel comune di Scurelle, immobili diversi dalle abitazioni, aree fabbricabili, ecc.);

detrazione per l'abitazione principale, in conformità alle disposizioni del regolamento comunale dell'I.C.I., pari ad € 154,00.

(Omissis).

03A02395

COMUNE DI SIROR

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Siror (provincia di Trento) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per il periodo di imposta 2003 l'aliquota I.C.I., per il territorio catastale di Siror nella misura del 6 per mille;

2. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota da applicarsi sull'abitazione principale nella misura del 4 mille;

3. di stabilire, che per il periodo di imposta 2003, la detrazione, di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma *55,* della legge n. 662/1996, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, comprese le pertinenze di cui al vigente regolamento I.C.I., viene stabilita fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le predette unità;

4. la detrazione di cui al punto 3 è applicata anche alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituiti autonomi per le case popolari, mentre restano esclusi dall'agevolazione gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;

5. di determinare per l'anno 2003 ai sensi del punto 2 del comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 l'aliquota ridotta del 4 per mille per tutti gli immobili inseriti nella categoria catastale C6 da far rientrare nella tipologia «immobili diversi dalle abitazioni».

(Omissis).

03A02396

COMUNE DI TONADICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Tonadico (provincia di Trento) ha adottato il 27 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di stabilire per l'anno 2003 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, comprese le pertinenze di cui all'art. 6-*bis* del vigente regolamento I.C.I., dai soggetti passivi pari all'imposta dovuta per la predetta unità.

2. La detrazione di cui al punto 1) è applicata anche alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, mentre restano esclusi dall'agevolazione di cui al punto 1) gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale.

3. Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille.

4. Di determinare per l'anno 2003, ai sensi del punto 2 del comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, l'aliquota ridotta del 4 per mille per tutti gli immobili inseriti nella categoria catastale C6 da far rientrare nella tipologia «immobili diversi dalle abitazioni».

5. Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota da applicarsi sull'abitazione principale nella misura del 4 quattro per mille.

(Omissis).

03A02397

COMUNE DI TURI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Turi (provincia di Bari) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di fissare per l'anno 2003 nelle misure di seguito indicate, le aliquote per le applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504:

Per la prima casa adibita ad abitazione principale: aliquota del 4,5 per mille;

Per tutti gli altri fabbricati: aliquota 5,5 per mille;

Per le aree fabbricabili: aliquota 5,5 per mille;

Per i terreni agricoli: aliquota 4,5 per mille;

Per immobili soggetti ad interventi del patrimonio edilizio a norma dell'art.1, commi 1 e 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aliquota ridotta del 50%;

2. Di determinare per l'anno 2003 le detrazioni d'imposta così come segue:

Per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale € 103,29 in ragione annua;

Per i pensionati vedovi o vedove, celibi o nubili, che vivono da soli, titolari di reddito pensionistico non superiore a € 7.746,85 lorde annue e che non abbiano altri redditi ad esclusione dell'abitazione principale usata direttamente, € 258,23 in ragione annua.

(Omissis).

03A02398

COMUNE DI VILLA D'OGNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Villa D'Ogna (provincia di Bergamo) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di riconfermare per l'anno 2003, l'aliquota nella misura unica del 6 per mille;

2. di stabilire, per l'anno 2003, le seguenti detrazioni d'imposta:

a) € 150,00 per l'unità immobiliare:

adibita ad abitazione principale del contribuente, che la possiede;

appartenente a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;

regolarmente assegnata dagli Istituti autonomi per le case popolari;

b) € 150,00 per l'unità immobiliare:

locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

concessa in comodato d'uso a propri genitori o figli, entrambi privi di proprietà immobiliari, anche per quote, sia nel comune che altrove, ed a condizione che, al 1° gennaio di ciascun anno, vi dimorino abitualmente ed abbiano ivi stabilito la propria residenza anagrafica (cfr. art. 6, sesto comma del regolamento);

3. di stabilire a € 250,00 la detrazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le seguenti categorie di contribuenti:

A) pensionato in possesso di tutti i seguenti requisiti:

I - possesso nel territorio italiano del solo appartamento abitato, quale unica proprietà immobiliare, oltre ad eventuali pertinenze dell'abitazione principale (cft. art. 6, quinto comma del regolamento) e terreni non edificabili (come individuati dalle norme urbanistiche vigenti);

II - il compimento del 65° anno d'età al 1° gennaio 2003;

III - l'esistenza di altri componenti il nucleo familiare, diversi cioè dal/i titolare/i pensionato/i, privi di qualsiasi altra fonte di reddito, ad eccezione della pensione e del reddito derivante dal possesso degli immobili di cui al suddetto punto I);

IV - reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore comunque a € 10.000,00 annui;

V - l'appartamento abitato, oggetto della detrazione, pertinenza esclusa, deve essere di categoria catastale compresa tra A2 ed A6.

B) anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che:

I - l'unità immobiliare non risulti locata, nemmeno a titolo stagionale;

II - il reddito del contribuente non risulti superiore a € 15.000,00 annui;

4. di attribuire alle pertinenze dell'abitazione principale, come individuate del comma 5 dell'art. 6, quella quota di detrazione eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale;

5. di fissare il versamento minimo annuo in € 10,00.

(Omissis).

03A02399

COMUNE DI VÒ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Vò (provincia di Padova) ha adottato l'8 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

6,6 per mille, aliquota ordinaria;

5,5 per mille, per abitazione principale;

detrazione per abitazione principale € 103,29;

7 per mille, per fabbricati non locati;

4 per mille, per un periodo di tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (dall'età di 65 anni in su) o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

03A02400

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Zola Predosa (provincia di Bologna) ha adottato il 29 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Adottare, per l'anno 2003, ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote:

a) ridotta nella misura del 2,5 per mille a favore delle unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, locate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

b) ridotta nella misura del 6,2 per mille a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, utilizzate direttamente dal proprietario, soggetto passivo, nonché a favore delle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

c) ordinaria nella misura del 6,7 per mille per tutti gli immobili non compresi nelle fattispecie sopra individuate.

2. Fissare, per l'anno 2003, in 174,00 € la detrazione di imposta a favore dei proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione per l'unità immobiliare adibita a propria abitazione principale.

3. Adottare, per l'anno 2003, ulteriori detrazioni di imposta, fra loro alternative e non cumulabili, da aggiungersi a quella di 174,00 € già prevista per l'abitazione principale, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti sotto indicati, a condizione che tutti i componenti del nucleo famigliare possiedano al 1° gennaio 2003, sul territorio del comune di Zola Predosa, il solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze annesse allo stesso e di fissare le ulteriori detrazioni nella misura di:

a) € 72,00 a favore dei nuclei famigliari con tre figli di età inferiore a 18 anni alla data del 1° gennaio 2003 e con reddito complessivo del nucleo famigliare, riferito all'anno 2002, non superiore ad € 39.000,00 annui lordi, imponibili ai fini IRPEF;

b) € 72,00 a favore dei nuclei famigliari composti da cinque o più componenti alla data del 1° gennaio 2003 e con reddito complessivo del nucleo famigliare, riferito all'anno 2002, non superiore ad € 39.000,00 annui lordi, imponibili ai fini IRPEF;

c) € 102,00 a favore dei nuclei famigliari con quattro o più figli di età inferiore a 18 anni alla data del 1° gennaio 2003 e con reddito complessivo del nucleo famigliare, riferito all'anno 2002, non superiore ad € 39.000,00 annui lordi, imponibili ai fini IRPEF;

d) € 102,00 a favore delle coppie con mutuo per l'acquisto della prima casa in ammortamento da non più di sei anni alla data del 1° gennaio 2003, dove entrambi i soggetti che compongono la coppia sono di età inferiore a 37 anni alla data del 1° gennaio 2003 e con reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno 2002, non superiore ad € 34.000,00 annui lordi, imponibili ai fini IRPEF, detratta la somma corrispondente agli interessi pagati sul mutuo nel 2002.

4. Dare atto, ai fini del riconoscimento delle aliquote ridotte e delle ulteriori detrazioni, che il contribuente interessato è tenuto a presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2003.

(Omissis).

03A02401

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501059/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.